

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

Infrastrutture e servizi digitali, creazione di imprese start-up innovative, strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di opere infrastrutturali con capitali privati, attrazione degli investimenti esteri in Italia, interventi di liberalizzazione in particolare in campo assicurativo sulla responsabilità civile auto. Sono questi i capisaldi del secondo Decreto “Crescita” all’attenzione del Consiglio dei Ministri, un provvedimento che costituisce un ulteriore e significativo passo in avanti dell’Agenda per la crescita sostenibile del Governo, rappresentando la naturale prosecuzione di quanto fatto nei mesi scorsi.

Gli interventi per la crescita costituiscono infatti un processo in itinere avviato fin dal primo provvedimento “Salva Italia”, proseguito con i provvedimenti successivi sulle liberalizzazioni e le semplificazioni, fino al primo decreto sulla crescita convertito in legge in agosto.

Dopo aver reso strutturalmente solidi i nostri conti pubblici, l’Agenda per la Crescita ha puntato a creare un ambiente più favorevole all’attività imprenditoriale e al rilancio della competitività. Nel corso dei mesi l’Agenda si è progressivamente arricchita di provvedimenti che hanno puntato tanto a rafforzare il potenziale di crescita di medio periodo (come ad esempio quelli relativi agli interventi di liberalizzazione in ambiti chiave della nostra economia come il mercato del gas e i servizi pubblici locali, e di semplificazione ed accelerazione delle procedure burocratiche e dell’iter di realizzazione delle infrastrutture), quanto ad arginare gli effetti più congiunturali della recessione (attraverso stimoli ad hoc, come quelli realizzati attraverso gli incentivi fiscali sulle ristrutturazioni edilizie e sugli interventi per accrescere l’efficienza energetica delle abitazioni, ovvero tramite il rifinanziamento del Fondo Centrale di Garanzia per consentire alle imprese di disporre di maggiori risorse creditizie).

Adesso le nuove norme puntano, in modo ambizioso, a fare del nostro Paese un luogo nel quale l’innovazione rappresenti un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese.

Per la Commissione Europea “le imprese non possono restare competitive, né continuare ad offrire servizi a valore aggiunto se non usano intensamente le opportunità offerte dalla società dell’informazione”.

Il recepimento dell’Agenda Digitale Europea e le innovative disposizioni in tema di start-up intendono favorire un sistema economico-sociale dove la circolazione del sapere, la condivisione delle informazioni di pubblica utilità, gli standard aperti e interoperabili, la possibilità di sviluppare imprenditorialità facendo leva su tecnologia e attività di R&S così come su un forte raccordo con i mercati internazionali, la connettività e i servizi digitali al cittadino costituiscono le basi per recuperare il gap tecnologico del Paese e aprire una nuova fase di sviluppo sostenuto e sostenibile.

L’Agenda Digitale è una delle priorità dell’azione del Governo, perché tutti i motori che alimentano la crescita sostenibile - dalla competitività delle imprese all’efficienza del sistema Paese, dalla coesione al dinamismo della società - possono essere spinti e accelerati attraverso la leva digitale.

Gli interventi adottati, a partire dallo stanziamento di 150 milioni di euro necessari per il completamento della rete a banda larga e il conseguente azzeramento del *digital divide*, in una logica di ingaggio di ulteriori risorse regionali e private, consentiranno di diffondere tra la popolazione l’utilizzo dei nuovi strumenti offerti dalle tecnologie digitali, in particolare attraverso la digitalizzazione della PA e la spinta al pagamento elettronico.

L’obiettivo è quello di permettere all’Italia di colmare il divario esistente con gli altri Paesi in termini soprattutto di minore diffusione dell’e-commerce e dell’e-government: oggi solo il 15% dei cittadini italiani effettua acquisti on-line, rispetto ad una media europea del 43%, mentre la

percentuale di coloro che interagiscono on-line con la pubblica amministrazione è dell'8% nel nostro Paese e del 21% nell'UE.

La dematerializzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione, il cosiddetto switch off, ovvero l'abolizione di ogni interazione fisica e cartacea, è uno strumento potentissimo per semplificare la vita delle imprese e dei cittadini, riducendo il costo e il peso della burocrazia, facendo risparmiare tempo e denaro, migliorando la qualità di tutti i servizi erogati. Semplificare digitalizzando, questo è il principio ispiratore che accomuna tali provvedimenti.

Disporre di una identità e di un domicilio digitale, raggruppare e rendere interoperabili le anagrafi per avere una visione a tutto tondo, rappresenta un passo estremamente significativo per rendere più immediati, veloci e trasparenti i rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione.

Con la rivoluzione digitale diventa più facile anche fare impresa e diventare imprenditori. Il mondo delle applicazioni digitali e delle tecnologie Smart applicate al paradigma del dato aperto ed accessibile diviene un terreno estremamente fertile per trasformare idee e competenze in attività d'impresa ad alto contenuto di innovazione e tecnologia.

* * *

Per quanto riguarda la parte più strettamente legata al fronte "innovazione" del Decreto (agenda digitale & start-up) si è ritenuto importante essere innovativi anche nel metodo di elaborazione delle proposte di policy e quindi delle norme.

Questo ha portato, sul fronte del recepimento dei principi dell'Agenda Digitale Europea realizzato con questo provvedimento, a un articolato processo di elaborazione e di condivisione, avviato sin dallo scorso mese di marzo con la costituzione della Cabina di regia. Questo organismo interministeriale – al quale hanno partecipato il ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera, dell'Economia e delle Finanze Vittorio Grilli, della Coesione Territoriale Fabrizio Barca, dell'Istruzione Francesco Profumo, della Funzione Pubblica Filippo Patroni Griffi, i sottosegretari alla Presidenza del consiglio Paolo Peluffo e Antonio Catricalà - ha lavorato intensamente insieme alle Regioni, alle istituzioni locali e ai rappresentanti del mondo produttivo.

Importanti contributi sono stato raccolti da molte altre amministrazioni, in particolare dal Ministero della Salute, dal Ministero degli Interni e dal Ministero della Giustizia.

Nell'ambito della Cabina di regia sono stati coinvolti tutti gli interlocutori pubblici e privati, si è svolta una consultazione pubblica durata oltre un mese, e si è valorizzato il contenuto di proposte di legge di iniziativa parlamentare già presentate congiuntamente dalle principali forze politiche.

Le norme che oggi vengono presentate sono quindi il risultato di un'ampia e articolata riflessione, che ha visto il contributo fattivo di tutti i soggetti interessati.

Per monitorare l'effetto di queste disposizioni e dare continuità all'azione di recepimento dell'Agenda Digitale Europea, che articola i suoi obiettivi fino al 2020, è prevista la presentazione di una legge biennale sul digitale e di relazioni annuali sullo stato di attuazione dei provvedimenti relativi all'Agenda Digitale.

Le misure relative all'Agenda Digitale toccano direttamente diversi aspetti molto importanti per la vita dei cittadini e delle imprese: al tema dell'identità digitale si affiancano quelli dell'adozione delle nuove tecnologie nel campo dell'istruzione, della salute, della giustizia, dell'inclusione sociale e l'accelerazione del loro impiego nel settore dei pagamenti, aprendo la strada a un rapido percorso di modernizzazione dell'intero sistema Paese e di tangibile miglioramento per la vita di tutti.

Oltre alla possibilità per ogni cittadino di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata come proprio domicilio digitale, l'introduzione di un documento digitale unificato, che funge sia da carta d'identità elettronica sia da tessera sanitaria e carta dei servizi e che sarà rilasciato gratuitamente, affiancato alla creazione di un'unica anagrafe nazionale e più in generale alla digitalizzazione e all'interoperabilità delle banche dati di tutte le amministrazioni, consentirà un'interazione più efficace, rapida e trasparente tra i cittadini e le diverse amministrazioni.

* * *

Altrettanto innovativo è stato il metodo di elaborazione delle proposte, e quindi delle norme, relative al secondo pilastro del Decreto legato all'“innovazione”, dove viene affrontata la necessità di creare nel Paese le condizioni favorevoli per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative. In questo caso, le norme si ispirano al rapporto “Restart, Italia!”, elaborato nei mesi scorsi da una task force di esperti riconosciuti nominata dal ministro Passera, che si è ispirata alle migliori esperienze internazionali e si è avvalsa, attraverso consultazioni pubbliche, dei contributi di centinaia di operatori del mondo start-up italiano, realizzando un esperimento originale nel panorama legislativo nazionale.

La creazione di un ecosistema favorevole alle start-up innovative rappresenta per la prima volta un preciso strumento di politica economica teso a favorire la crescita, la creazione di occupazione, in particolare quella giovanile, l'attrazione di talenti e capitali dall'estero, e a rendere più dinamico il tessuto produttivo e tutta la società italiana, promuovendo una cultura del merito e dell'assunzione di rischio.

Le nuove misure rappresentano un corpus normativo organico molto ricco su tutti gli aspetti più importanti del ciclo di vita di una start-up - dalla nascita alla fase di sviluppo, fino alla sua eventuale chiusura - che pone l'Italia all'avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali partner europei. Tali norme danno anche seguito a quanto indicato nel Programma Nazionale di Riforma e rispondono a raccomandazioni specifiche dell'Unione europea che individuano nelle start-up una leva di crescita e di creazione di occupazione per l'Italia.

L'ambito di applicazione di questa disciplina è quello delle imprese start-up innovative, la cui definizione si caratterizza per un forte ancoraggio all'innovazione tecnologica determinata da una forte incidenza delle spese in ricerca e sviluppo ovvero dall'impiego di personale dotato di dottorato di ricerca o comunque altamente qualificato, ovvero ancora dallo sfruttamento di una privativa su un brevetto. Non sono posti vincoli di natura anagrafica in capo all'imprenditore, né di natura settoriale in capo agli ambiti di attività della start-up, né di natura geografica all'interno del territorio nazionale.

Tale tipologia di start-up beneficerà, per i primi 4 anni di attività, di particolari agevolazioni, che ne renderanno più semplice e meno onerosa la costituzione e il successivo sviluppo. Non viene introdotta una nuova fattispecie di società. Il Governo è già intervenuto per semplificare l'avvio d'impresa, con l'introduzione della S.r.l. semplificata per i giovani con meno di 35 anni e della S.r.l. a capitale ridotto. Sono invece previste alcune deroghe al diritto societario vigente per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di *governance* tipiche delle start-up, soprattutto se costituite in forma di S.r.l., rendendo più flessibili gli obblighi di ricapitalizzazione, aprendo alla possibilità di attribuzioni di titoli rappresentativi del capitale anche privi di diritti di voto, e consentendo l'offerta al pubblico di quote di partecipazione.

Le start-up potranno anche acquistare proprie partecipazioni, da assegnare nel tempo ai beneficiari designati dal piano di incentivazione (piani di stock options) come amministratori, dipendenti e collaboratori ovvero come compenso per la prestazione di opere e servizi da parte di soci o di terzi (work-for-equity). E' prevista la piena defiscalizzazione, fiscale e contributiva, degli emolumenti riconosciuti sotto forma queste forme agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori e ai fornitori di servizi.

Sono previste delle disposizioni specifiche in materia di rapporto di lavoro subordinato, che prevedono la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per una durata compresa tra 6 mesi e 4 anni e che, all'interno di questo periodo, possono essere rinnovati più volte, anche senza soluzione di continuità. Decorso tale termine massimo di 4 anni si passa automaticamente al rapporto a tempo indeterminato ed è escluso espressamente che la collaborazione possa altrimenti continuare con altre fattispecie di lavoro subordinato o anche “fittiziamente” autonomo.

Sono poi previste delle misure importanti sul fronte delle risorse finanziarie a disposizione delle start-up, premiando chi rischia in proprio puntando sulle idee più innovative. Da un lato, vengono

introdotti incentivi fiscali per incoraggiare gli investimenti in start-up da parte di privati e aziende, che investano sia direttamente sia per il tramite di società di investimento specializzate. In particolare gli incentivi per le aziende mirano a facilitare il raccordo tra mondo delle start-up e il tessuto produttivo più tradizionale, grazie ad una “scommessa congiunta” sull’innovazione e la tecnologia come fattori di sviluppo industriale e competitività delle aziende. Dall’altro lato, il decreto prevede l’introduzione di strumenti innovativi di raccolta del capitale diffuso attraverso portali on line, (cd. crowdfunding) e crea condizioni di accesso gratuito e semplificato per le start-up alla garanzia sul credito bancario.

È inoltre prevista la certificazione degli incubatori, con la quale valorizzare quelle società che meglio sanno offrire servizi adeguati all’avvio e allo sviluppo di start-up innovative, e ai quali sono estese alcune delle misure previste per le stesse start-up.

Infine, altre misure non meno significative nel quadro di un corpus di norme organico a sostegno della nascita e crescita di nuove aziende innovative riguardano la semplificazione delle procedure liquidatorie e il sostegno all’internazionalizzazione. Alle start-up non si applica la legge fallimentare ma si prevede un assoggettamento, in via esclusiva, alle procedure concorsuali previste dalla legge Centaro – riformata in questo stesso decreto - sulla ricomposizione della crisi da sovra indebitamento per i soggetti non fallibili. L’obiettivo perseguito è quello di contrarre i tempi della liquidazione giudiziale della start-up in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare e così facilitare la ripartenza dello start-upper su nuove iniziative imprenditoriali.

* * *

Per dare risposte adeguate al fabbisogno infrastrutturale del Paese, in un quadro di scarsità di risorse pubbliche, particolare rilevanza assume l’approvazione di un nuovo credito di imposta a valere sull’IRES e sull’IRAP direttamente generate dalla costruzione e dalla gestione di nuove opere di particolare rilevanza non sostenibili dal punto di vista economico-finanziario e che quindi non potrebbero essere diversamente realizzate. Con esso si intende rafforzare ulteriormente l’apporto di capitali privati in una logica di partenariato pubblico privato. Questa disposizione aggiunge un tassello alle diverse iniziative già adottate nei mesi scorsi, dai project bond ai contratti di disponibilità. La misura di agevolazione riguarda opere per le quali non è previsto contributo pubblico a fondo perduto. Il credito di imposta opera limitatamente alla misura necessaria al conseguimento della sostenibilità del piano economico finanziario e non può superare il limite massimo del 50% del costo dell’investimento. Ai fini dell’ammissibilità dei benefici richiesti è effettuata una valutazione in relazione alla capacità del piano economico - finanziario di porsi in equilibrio con il concorso del credito di imposta, demandata al CIPE su proposta del MIT, di concerto con il MEF, previo accertamento tecnico dell’Unità tecnica finanza di progetto. Le misure di agevolazione fiscale sono da ritenersi a costo zero per i conti pubblici, in quanto il mancato introito di imposte relative a nuove opere che non avrebbero avuto la possibilità di essere realizzate, non costituisce una perdita di gettito bensì una rinuncia a maggior gettito.

Tra gli interventi a favore della crescita, sono previste specifiche disposizioni per il rafforzamento patrimoniale dei confidi e per agevolare l’utilizzo degli strumenti di finanziamento per le società non quotate disciplinati dal decreto legge n.83 del 22 giugno 2012, oltre a singole e indifferibili misure per le attività produttive e il sistema dei trasporti.

Con la finalità di accrescere l’attrazione degli investimenti diretti esteri sul territorio italiano, grazie alla costituzione del Desk Italia - Sportello unico per l’attrazione degli investimenti esteri - gli investitori interessati a operare nel nostro Paese potranno avvalersi di un’unica porta di accesso, per espletare tutte le procedure burocratiche e autorizzative. Si tratta di una fondamentale semplificazione, avviata in modo complementare alle iniziative in corso per il potenziamento del sistema di promozione del nostro export.

* * *

Per quanto riguarda gli interventi di liberalizzazione, vengono introdotte norme di particolare rilevanza in ambito assicurativo, soprattutto con riferimento al ramo della responsabilità civile auto, in grado di migliorare l'assetto concorrenziale e l'efficienza del comparto anche attraverso un maggior ricorso, pure in questo caso, alla leva delle tecnologie digitali.

In considerazione della scarsa efficacia della banca dati sinistri a suo tempo realizzata presso l'Isvap, si è assegnata al nuovo Ivass, che potrà avvalersi dell'expertise e delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia, una forte funzione proattiva di prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile auto, fenomeno che concorre a determinare l'elevato livello delle tariffe del ramo.

Sempre relativamente alle polizze RC auto, allo scopo di favorire la concorrenza nel settore attraverso una maggiore mobilità degli assicurati e una migliore comparabilità dei prodotti assicurativi, vengono abolite le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste ed è resa obbligatoria la predisposizione da parte delle compagnie di uno schema di "contratto base" in forma elettronica, che deve prevedere tutte le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'assicurazione obbligatoria. Ogni compagnia assicurativa, nell'offerirlo obbligatoriamente al pubblico, anche attraverso internet, dovrà definirne il costo complessivo e indicare tutte le ulteriori condizioni di esclusione o riduzione tariffaria, individuando separatamente ogni voce che concorre alla determinazione del premio. Attraverso tale standardizzazione, diventa così più agevole per il consumatore la comparazione del prezzo fra contratti con garanzie/clausole identiche offerte dalle varie imprese di assicurazione.

Ma c'è di più: sempre garantendo piena informativa e trasparenza per il consumatore, vengono in generale rimossi gli antistorici divieti di collaborazione tra gli intermediari assicurativi (peraltro inesistenti a livello europeo) rafforzando così anche "dal basso" la concorrenza su prezzo e qualità dei prodotti offerti dalle diverse imprese.

L'impianto del provvedimento viene rafforzato dalle previsioni che intendono incentivare, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale, la qualità e tempestività dell'offerta e dei servizi offerti ai consumatori (contratto base in forma telematica, aree riservate "di servizio" per i clienti sui siti internet delle compagnie, formazione professionale degli operatori improntata a rigorosi standard tecnici, rimozione dei vincoli di carattere tecnologico allo sviluppo della liberalizzazione del settore.

Articolo 1

L'Agenda Digitale rappresenta una delle sette iniziative "faro" individuate nella più ampia Strategia Europea 2020, indirizzata al raggiungimento di un ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione globale, al fine di raggiungere gli obiettivi che l'Europa si è prefissata per il 2020.

La disposizione, oltre a riconoscere che la digitalizzazione costituisce una leva potentissima in termini di riduzione di costi e tempo per lo Stato, da tradurre in crescita occupazionale, maggiore produttività e competitività, nonché una migliore coesione sociale per il sistema Italia, esprime l'intendimento del Governo di procedere nel percorso di attuazione dell'Agenda italiana, già avviato dall'art. 47 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 con l'istituzione della Cabina di regia e dal decreto legge n. 83 del 2012, con l'istituzione dell' Agenzia per l' Italia digitale.

La strategia italiana, come quella europea, è di lungo respiro (sino al 2020) ma si pone obiettivi intermedi a breve termine, individuando moltissime iniziative che permetteranno al Paese di accelerare il processo di digitalizzazione, agendo su diversi assi: infrastrutture di rete, integrazione dei sistemi ICT nella Pubblica Amministrazione, digitalizzazione nei rapporti di imprese e cittadini verso la P.A. (*switch-off*), spinti all'utilizzo del digitale e incremento delle competenze digitali.

Al fine di raggiungere e sfruttare al meglio il potenziale sociale e economico delle ICT, stimolando la crescita e l'innovazione, a vantaggio della vita quotidiana di imprese e cittadini, il Governo propone ora anche un monitoraggio, governativo e parlamentare, sugli obiettivi europei da raggiungere.

In particolare, entro il 30 giugno di ogni anno, e per la prima volta entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, avvalendosi anche dell' Agenzia per l'Italia Digitale presenta alle Commissioni parlamentari una relazione che evidenzia tra, tra l'altro, a) la congruità dell'ordinamento italiano e lo stato di "normazione" secondaria rispetto ai principi comunitari per ciò che attiene alla realizzazione del mercato unico digitale, di interoperabilità e standard, di internet veloce e super veloce a prezzi competitivi e accessibili a tutti gli utenti; b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali, indicando dettagliatamente gli effetti prodotti per il cittadino, l'impresa e per la Pubblica Amministrazione; c) l'elenco delle segnalazioni – tenendo conto anche di quelle, motivandole, cui non si è dato riscontro – e i pareri, trasmessi nel corso dell'anno dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Con la presente norma, si intende semplificare il processo di unificazione sul medesimo supporto della carta di identità elettronica con la tessera sanitaria, prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, mediante modifiche mirate al testo originale del citato articolo, nonché integrare la copertura finanziaria già prevista al fine di consentire il rilascio gratuito del documento unificato come previsto dallo stesso articolo 10.

In particolare, si intende introdurre la necessità di adottare il decreto ministeriale previsto dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70 anche con il concerto del Ministro con delega per l'innovazione e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Si intende altresì prevedere la possibilità di introdurre con il DPCM previsto dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n.70 le modifiche ai parametri della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria, che risulteranno necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto.

Si integra la copertura finanziaria prevista dall'articolo 10 del decreto-legge n. 70/2011 al fine di consentire il rilascio gratuito del documento unificato.

Le risorse previste dal vigente articolo 10 del decreto-legge n. 70/2011 ammontano a 20 milioni di euro all'anno stanziati per la produzione e il rilascio gratuito delle TS-CNS. Solo quota parte di questo stanziamento potrà essere utilizzata per il documento unificato in quanto sarà necessario comunque garantire una produzione residua di TS-CNS (per i cittadini stranieri, per i cittadini italiani con carta d'identità cartacea ancora valida), nonché della tessera TEAM attualmente presente sul retro della TS-CNS e che non sarà inclusa nel documento unificato.

Per la produzione e il rilascio gratuito del documento unificato si prevede la necessità di uno stanziamento iniziale di 30 milioni di euro e un finanziamento a regime (a decorrere dal 2014) di circa 82 milioni di euro all'anno.

Con la modifica di cui alla lettera c) si prevede una copertura differenziata per gli anni 2012 e 2013 (fase di attivazione e di progressiva entrata a regime del progetto) e stabile a decorrere dal 2014 (con il progetto a regime – abbandono della carta di identità cartacea).

Articolo 2

La norma intende accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni, riducendone i costi connessi.

A tal fine è istituita l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale elemento portante di un profondo processo di semplificazione ed efficientamento nella gestione dei dati anagrafici della popolazione (popolazione residente in Italia e cittadini italiani residenti all'estero), attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e la valorizzazione delle infrastrutture realizzate e degli investimenti fatti, sia a livello centrale, sia a livello locale.

L'ANPR intende rappresentare l'evoluzione tecnologica e informativa dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA) istituito presso il Ministero dell'interno. Aggiornato attualmente da oltre il 95% dei comuni e collegato alle principali anagrafi (INPS, Sistema informativo della fiscalità - SIF, Motorizzazione), come previsto dal d.m. del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 gennaio 2012, l'INA contiene parte significativa dei dati di competenza delle anagrafi dei comuni (dai dati anagrafici fino a cittadinanza, indirizzo e famiglia anagrafica con codice di relazione di parentela).

Con l'istituzione dell'ANPR si intende ampliare le potenzialità informative dell'INA includendo tutti i dati presenti nelle anagrafi dei comuni. Inoltre, attraverso la prevista integrazione dei dati attualmente contenuti nell'AIRE, con l'ANPR si vuole offrire un'anagrafe completa e aggiornata della popolazione residente in Italia e della popolazione italiana residente all'estero, fermo restando le attribuzioni dei sindaci ai sensi dell'art. 54 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

Si prevede infatti che l'ANPR subentri gradualmente alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni, secondo un piano da completare entro il 31 dicembre 2014 da definirsi con decreto attuativo. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisirà automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni garantendo la univocità dei dati stessi.

L'ANPR intende divenire il sistema anagrafico di riferimento per l'intero Paese (cittadini, imprese, amministrazioni), favorendo la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle infrastrutture ICT e il processo di dematerializzazione della pubblica amministrazione. In particolare, nel contesto delle regole del sistema pubblico di connettività (SPC) definito dal CAD, ANPR dovrà: *a*) garantire servizi di allineamento dei dati alle altre anagrafi nazionali (tra le quali, Sistema informativo della fiscalità, INPS, Motorizzazione, Sistema istruzione, anagrafi del lavoro); *b*) offrire servizi standard di consultazione e di notifica di eventuali variazioni dei propri dati alle amministrazioni per le proprie finalità istituzionali e a fini di certificazione – pubblica amministrazione centrale, regioni, enti locali, università, aziende sanitarie locali, etc.; *c*) offrire servizi di visura/certificazione per cittadini e professionisti (che potranno accedere sia online, sia rivolgendosi allo sportello di un qualunque comune); *d*) introdurre servizi di supporto alle attività dei comuni, per ridurre/digitalizzare gli scambi informativi e semplificarne gli adempimenti; *e*) garantire la disponibilità continua all'Istat dei dati di propria competenza, riducendo ulteriori oneri sia per l'Istituto che per i comuni, e ottimizzando gli investimenti di sistema verso l'attuazione del "Censimento continuo".

Nell'ottica di ottimizzazione e razionalizzazione delle infrastrutture, si prevede inoltre che l'ANPR possa integrare gradualmente anche i dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni, nonché rappresenti punto di partenza per l'istituzione di nuove anagrafi da parte delle pubbliche amministrazioni.

Infine, occorre rilevare il ruolo determinante che l'ANPR dovrà svolgere per l'attuazione del progetto del nuovo documento unificato, in quanto sistema informativo di base alle attività del Ministero dell'interno quale soggetto certificatore di ultima istanza dei dati dei cittadini richiedenti il documento.

Per la realizzazione dell'ANPR si prevede uno stanziamento iniziale di 15 milioni di euro (distribuito negli anni 2012-2013). Il costo di gestione annuale, dal 2014, stimabile in circa 3 milioni di euro, potrà essere assorbito nell'ambito delle previsioni di copertura del Documento Unificato.

Nel complesso, la norma potrà determinare consistenti risparmi derivanti dalle evidenti ricadute in termini di semplificazione delle procedure e di ottimizzazione dei sistemi informativi che la disponibilità di un tale sistema potrà avere sull'intera pubblica amministrazione, nonché evidenti benefici per cittadini e imprese.

Articolo 3

La norma disciplina le nuove modalità di censimento della popolazione che a partire dal 2016 verrà effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, il quale realizza e aggiorna annualmente l'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC). Le finalità della norma sono volte a migliorare la qualità e rendere più tempestiva e costante la produzione dei risultati censuari, nonché a ridurne i costi complessivi. Secondo primi calcoli basati sull'esperienza acquisita con le innovazioni introdotte per il censimento del 2011, è possibile stimare un costo annuale del censimento continuo (a prezzi 2011) pari a circa 40 milioni di euro: moltiplicando tale valore per 10, si otterrebbe un risparmio complessivo di oltre il 30% rispetto al costo del censimento 2011 (400 milioni di euro invece che 590 milioni, ai prezzi 2011).

Per raggiungere l'obiettivo di avviare il censimento continuo a partire dal 2016, data ultima per evitare la conduzione del censimento del 2021 secondo le modalità tradizionali, è indispensabile (come prevede il comma 2) che l'ISTAT avvii immediatamente le attività preparatorie all'introduzione dei censimenti come indagine statistica a cadenza annuale: infatti, i risultati del primo ciclo quinquennale di rilevazioni da avviare entro il 2016 costituiranno la base informativa per la trasmissione ad Eurostat, con riferimento al 2021, dei dati stabiliti dal Regolamento (CE) n. 763/08 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dal Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione del 30 novembre 2009. Le attività preliminari sono finanziate a valere sui fondi già stanziati per i censimenti generali del 2011. Con DPCM, su proposta dei Ministeri competenti, sono stabilite le modalità e i tempi di realizzazione e i contenuti dell'ANSC.

I commi 4 e 5 dettano alcuni principi di riforma della disciplina normativa sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ISTAT e del Sistema statistico nazionale (SISTAN), attualmente contenuta principalmente nel decreto legislativo n. 322 del 1989. L'attività svolta dagli enti che producono "statistiche europee" trova, invece, la sua principale fonte di disciplina in principi e norme dettate a livello europeo, in particolare nel Regolamento (EC) n. 223/2009 e in numerosi regolamenti e direttive che si occupano di regolamentare la produzione statistica ufficiale nei diversi settori che attengono alla vita economica e sociale, tra i quali, a titolo esemplificativo, si possono richiamare i regolamenti in materia di statistiche economiche congiurali e strutturali, nonché di conti nazionali, prezzi al consumo, occupazione e disoccupazione.

Il decreto legislativo n. 322 del 1989, fatta eccezione per alcune modifiche di carattere puntuale ed episodico (relative, ad esempio, alla procedura di individuazione delle rilevazioni sottoposte ad obbligo di risposta, nonché alla disciplina in materia di trattamenti di dati personali per finalità statistiche), non è stato sino ad oggi interessato da interventi organici di revisione. Se ciò testimonia, per un verso, la persistente validità dell'opzione legislativa a suo tempo operata a favore di un modello organizzativo "a rete" ispirato alla logica dell'interconnessione e del coordinamento di tutti i soggetti preposti alla realizzazione delle statistiche ufficiali a livello nazionale (attualmente, oltre 3.000), per l'altro, rende evidente come, a fronte dei profondi mutamenti nel frattempo intervenuti a livello sia normativo ed ordinamentale, sia tecnologico e scientifico, risulti ormai indispensabile sottoporre la disciplina in questione ad un complessivo ed organico intervento di revisione. Tale revisione è resa necessaria, in particolare, dalla necessità di adeguare l'assetto organizzativo e funzionale della statistica ufficiale italiana:

- ai principi e le norme dettati dalla normativa europea, in particolare dai regolamenti europei settoriali sopra richiamati;
- agli sviluppi tecnologici e scientifici che incidono sulla produzione statistica e sulla relativa organizzazione;
- all'esigenza di migliorare la qualità dei servizi di informazione statistica resi al sistema economico e sociale del Paese e agli organismi internazionali e comunitari.

La disciplina dettata dal d.lgs. n. 322/89, infatti, non può non tener conto delle politiche di rafforzamento della governance dell'Unione europea che negli ultimi anni sono state intraprese a

livello sovranazionale, anche attraverso proposte di emendamento al Regolamento europeo (EC) n. 223/2009 sulle statistiche europee, politiche nell'ambito delle quali è stato rafforzato e chiarito il ruolo delle autorità statistiche nazionali secondo una logica di valorizzazione dell'indipendenza, integrità e responsabilità delle stesse con particolare riguardo agli aspetti dello sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee, tenendo nella dovuta considerazione le specificità nazionali. Inoltre, è stata sottolineata la necessità da parte degli Stati membri di adottare misure al fine di garantire il corretto coordinamento dei propri sistemi statistici nazionali. Ciò è stato fatto con l'obiettivo di garantire il corretto funzionamento del Sistema statistico europeo e la produzione di informazioni statistiche affidabili, tempestive e di elevata qualità, accrescendo la fiducia nelle autorità statistiche e promuovendo la semplificazione dei processi di produzione e un'applicazione coerente da parte di tutti i produttori di statistiche ufficiali in Europa dei principi, delle pratiche e dei metodi statistici internazionali migliori.

La presente proposta di adozione di una norma che autorizzi il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 è finalizzata alla realizzazione di tale riforma organica della disciplina del Sistema statistico nazionale e intende inserirsi, completandolo, nel processo di riordino della statistica ufficiale avviato con la recente adozione della normativa di riordino dell'Istat dettata dal D.P.R. n. 166/2010.

L'intervento di revisione che si propone di adottare, intende altresì rafforzare la funzione di regolazione svolta dall'ISTAT, al fine di migliorare il coordinamento e l'integrazione delle fonti di produzione statistica e ridefinire il sistema delle regole di privacy in ambito statistico, anche attraverso la revisione e l'eventuale integrazione del "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica", di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (allegato A.3), in linea con le migliori pratiche e le più recenti raccomandazioni internazionali ed europee in materia di "confidenzialità" dei dati statistici.

Infine, allo scopo di attribuire – a seguito dell'intervenuta soppressione della Commissione di garanzia per l'informazione statistica di cui all'art. 12 del d. lgs. n. 322/1989 - ad un organismo indipendente la funzione di vigilanza sull'imparzialità, completezza e qualità dell'informazione statistica la presente proposta prevede anche l'istituzione di una "Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica" individuandone i principali compiti e la conseguente sostituzione della disciplina dettata dal citato art. 12.

Articolo 4

La norma prevede la possibilità per il cittadino di dichiarare una propria casella di posta elettronica certificata, ad esso rilasciata ai sensi della normativa vigente, quale proprio domicilio digitale.

In particolare si può trattare sia di una casella di posta elettronica certificata rilasciata ai sensi del DPR 11 febbraio 2005, n.68, sia di casella di posta elettronica certificata governativa, rilasciata al cittadino ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n.185.

Il domicilio digitale sarà conservato presso l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), che garantirà (mediante allineamento continuo con le anagrafi tenute dai comuni) la disponibilità, in tempo reale, anche dei dati relativi alle generalità e all'indirizzo anagrafico delle persone fisiche.

L'ANPR renderà disponibile il domicilio digitale a tutte le amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi tramite servizi di accesso telematico.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei cittadini.

La disponibilità del domicilio digitale, costituito da una casella di posta elettronica (certificata) o da una casella certificata governativa indicata dal cittadino stesso e custodita nell'ANPR, consente alle amministrazioni pubbliche di digitalizzare le comunicazioni verso il cittadino e di indirizzarle al domicilio digitale conosciuto dall'intero sistema, con notevoli risparmi dovuti all'eliminazione della carta e delle spese di invio.

La previsione normativa proposta può essere attuata senza ulteriori oneri a carico della spesa pubblica, essendo basata sui servizi resi disponibili dall'ANPR. In particolare si osserva:

Il comma 1 del novellato art. 3 bis del D.Lgs. n. 82 del 2005), è suscettibile di produrre risparmi di spesa a regime, grazie all'adozione di forme di comunicazione elettronica maggiormente efficienti rispetto ad altre possibilmente in uso oggi, quali ad es. le comunicazioni postali. I conseguenti risparmi di spesa potranno essere verificati a consuntivo, mentre si ritiene, in via prudenziale, di non prevedere immediatamente effetti positivi sui saldi;

Articolo 5

L'art. 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto l'obbligo di attivazione della PEC per le imprese costituite in forma societaria. Rimangono, quindi, escluse da tale obbligo le imprese individuali e i consorzi tra imprese.

La presente disposizione colma tale vuoto normativo, sottoponendo all'obbligo di dotarsi di PEC anche le imprese individuali che, peraltro, secondo la normativa vigente ed in linea con quanto già previsto per tutte le altre imprese, sono tenute all'utilizzo della firma digitale nei rapporti con il Registro delle Imprese. Tale disciplina, tuttavia, non è ancora del tutto attuata, giacché se 70 camere di commercio non transigono nell'esigerne l'ottemperanza, ve ne sono ancora 35 - e tra di esse alcune delle maggiori - che accettano anche la firma digitale per procura di un soggetto diverso. Si tratta comunque di una situazione transitoria e in via di superamento.

In conclusione, vigendo già un obbligo di firma digitale per le imprese individuali, si è ritenuto coerente introdurre anche l'obbligo di una PEC, strumento meno complesso e, in ogni caso, meno costoso.

L'introduzione dell'obbligo generalizzato della PEC a livello d'impresa avrà delle importanti ricadute sul piano del superamento di problematiche burocratiche legate ai tempi lunghi propri delle modalità tradizionali di comunicazioni, sul piano dei costi di gestione sia per l'impresa che per la P.A., sul piano del contributo all'alfabetizzazione informatica.

La disposizione è orientata altresì alla semplificazione del processo di digitalizzazione delle comunicazioni tra pubblica amministrazione, professionisti e imprese, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici di supporto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5-bis comma 1 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e dal successivo decreto attuativo (DPCM. 22 luglio 2011), dal 1° luglio 2013 la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche potranno essere effettuati esclusivamente in via telematica; a decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avverranno mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis) del Codice dell'amministrazione digitale.

L'istituzione di un indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) rafforza pertanto quanto già stabilito dalle misure normative vigenti, consentendo alla pubblica amministrazione un accesso unico ai dati dei professionisti e delle imprese, ad oggi reperibili, nel rispetto di quanto previsto dalle regole tecniche per la consultazione e l'estrazione di indirizzi PEC ed elenchi di indirizzi PEC di cui all'art. 6 comma 1-bis del CAD, mediante richiesta di accesso ai singoli elenchi PEC tenuti, in maniera distinta, da:

- ordini e collegi dei professionisti;
- Registro delle imprese.

In particolare, l'art.16 comma 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto l'obbligo per i professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e di darne comunicazione al rispettivo ordine o collegio, entro e non oltre il 29 novembre 2009. Gli ordini e i collegi dei professionisti pubblicano, quindi, in elenchi riservati, consultabili in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti, ivi incluso l'indirizzo di posta elettronica certificata; l'omessa pubblicazione di tali elenchi riservati, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati richiesti, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.

Analogamente a quanto previsto per i professionisti, l'art.16 comma 6 del citato decreto legge ha previsto, per tutte le imprese costituite in forma societaria, l'obbligo di istituire e comunicare al

Registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29 novembre 2011; con l'art. 37 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, è stata concessa una proroga alle imprese ancora inadempienti e fissato, in data 30 giugno 2012, il termine ultimo per ottemperare all'obbligo di comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle Imprese.

Quale esempio concreto di utilizzo della PEC, si cita l'art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la Comunicazione Unica (ComUnica) per l'avvio dell'attività di impresa e per le successive modifiche e cessazioni: dal 1 aprile 2010, nel rispetto di quanto previsto dalle regole tecniche emanate con D.P.C.M. del 6 maggio 2009, è obbligatorio per tutte le imprese l'utilizzo del canale di Comunicazione Unica per ottemperare agli obblighi di legge verso Camere di Commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate. Attraverso questo strumento l'impresa inoltra la Comunicazione Unica ad un solo destinatario, il Registro delle imprese, che si fa carico di trasmettere agli altri Enti le informazioni di competenza di ciascuno. La presentazione di una Comunicazione Unica presuppone che l'impresa abbia obbligatoriamente istituito un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale riceverà tutti gli atti, i documenti e le comunicazioni provenienti dalle Amministrazioni interessate dalle pratiche ComUnica presentate.

In conclusione, l'istituzione dell'INI-PEC agevolerà da un lato le pubbliche amministrazioni, i professionisti e le imprese nello scambio delle comunicazioni a mezzo PEC (come previsto dall'articolo 5-bis comma 1 del CAD), ottenendo un notevole risparmio nei costi di trasmissione.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche poiché le Camere di Commercio già dispongono di sistemi informativi adatti alla gestione dell'indice nazionale degli indirizzi di PEC.

Articolo 6

La norma prevede che la mancata trasmissione di documenti per via telematica tra Pubbliche amministrazioni e tra privati e P.A. determina responsabilità dirigenziale e disciplinare. Inoltre il mancato avvio del procedimento, da parte del titolare dell'Ufficio qualora sia prevista la trasmissione di atti e istanze per via telematica, ai sensi dell' articolo 65, c.1 del codice dell'amministrazione digitale (dlgs n. 82 del 2005) comporta, altresì responsabilità dirigenziale e disciplinare.

La norma introduce gli stessi obblighi anche per i gestori di servizi pubblici.

L'introduzione delle sanzioni proposte alle lettere a) e b) consentirà un più efficace conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione introdotti dal CAD con riferimento all'uso di sistemi di comunicazione dematerializzati tra le Amministrazioni (lettera a) o tra cittadino ed Amministrazione (lettera b). Per quanto riguarda le lettere c) e d) anche in questo caso non vi sono nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, poiché l'estensione dell'uso di mezzi di comunicazione digitali ha invece il potenziale per comportare risparmi di spesa.

Per quanto riguarda le lettere e) e f) si tratta di una riformulazione delle attuali previsioni del CAD (comma 2, articolo 60) in tema di basi dati di rilevanza nazionale al fine di meglio chiarire le modalità di circolarità dei dati tra tali basi di dati e di fruibilità dei dati contenuti. Inoltre, le previsioni di cui al comma 2-bis intendono attivare un processo virtuoso di ottimizzazione dei sistemi informativi, evitando inutili e spesso dannose replicazioni di dati in sistemi informativi diversi.

La normativa proposta è parte dell'insieme di misure orientate ad agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi in rete erogati dalle amministrazioni, come previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD), che all'articolo 64 indica, tra gli strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, la carta nazionale dei servizi (CNS).

A livello nazionale le TS-CNS (tessere sanitarie dotate di componente CNS emessa dalle regioni) distribuite ai cittadini sono circa 25 milioni; entro fine 2012 si stima saranno circa 30 milioni.

Le Regioni, in quanto enti emittitori della componente CNS delle TS, si sono dotate di sistemi di gestione delle carte (CMS) che attualmente consentono le operazioni di gestione carte (attivazione, disattivazione, revoca, ecc.) e di inserimento firma digitale, su richiesta del cittadino, esclusivamente a livello regionale

La previsione normativa consente di istituire un servizio nazionale in grado di favorire l'interoperabilità tra i sistemi di gestione delle carte adottati dalle regioni in modo che le citate operazioni di gestione delle carte possano essere richiesti dai cittadini indipendentemente dalle regione in cui si trovano.

Il servizio istituito, inoltre, è necessario per favorire l'attivazione e l'utilizzo delle CNS per l'accesso ai servizi online da parte dei cittadini e per agevolare le pubbliche amministrazioni nel rendere i propri servizi online accessibili mediante le CNS.

Alla realizzazione di quanto disposto dal presente emendamento si provvede senza ulteriori oneri a carico della spesa pubblica.

Le ulteriori modifiche proposte sono parte dell'insieme di misure orientate all'eliminazione progressiva della produzione di documentazione in formato cartaceo, in presenza di norme da tempo vigenti che hanno introdotto la possibilità di passare a documenti redatti in formato digitale. Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale (CAD), che all'articolo 24 introduce la firma digitale, la cui apposizione integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi previsti dalla normativa vigente. La norma prevede che gli accordi e i contratti della P.A. avvengano con firma digitale, pena la nullità degli stessi, ai sensi del Decr. Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell' amministrazione digitale (CAD).

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, anche considerando l'ormai generalizzata diffusione dello strumento della firma digitale.

La disposizione di cui al terzo comma consente ai notai di redigere sin dall'entrata in vigore del presente decreto gli atti pubblici in formato elettronico, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, utilizzando il sistema di conservazione degli stessi nell'apposita struttura istituita presso il Consiglio nazionale del notariato in attesa dell'adozione dei decreti attuativi di cui all'articolo 68-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89 introdotto con il medesimo decreto.

Articolo 7

La previsione normativa completa e rafforza le iniziative in atto per assicurare un quadro completo delle assenze nei settori pubblico e privato e un efficace sistema di controllo delle stesse, nonché per semplificare gli adempimenti a carico dei lavoratori e dei medici, uniformando la procedura relativa alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia attualmente utilizzata da tutti i dipendenti del settore privato e da tutti i dipendenti pubblici ricompresi nel decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001, anche alle categorie attualmente non ricomprese in tale decreto.

Rimangono comunque esclusi dall'obbligo di rilascio in modalità telematica delle certificazioni di malattia, i medici appartenenti alle forze armate e ai corpi armati dello stato nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il sistema per la trasmissione dei certificati di malattia è a regime da febbraio 2010 e consente la gestione quotidiana delle certificazioni di malattia di oltre 21 milioni di lavoratori dipendenti pubblici e privati. Viene utilizzato quotidianamente dai medici curanti e gestisce un flusso annuale di oltre 20 milioni di certificati con picchi di 200 mila certificati al giorno.

La norma mira inoltre a uniformare gli adempimenti a carico dei medici curanti, che non dovranno utilizzare procedure diverse (telematiche o cartacee) in base alla tipologia di lavoratore. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche anche in considerazione della circostanza che i sistemi informativi per il recepimento delle comunicazioni telematiche sono già disponibili e in esercizio (posta elettronica certificata o accesso ad internet).

La certificazione viene inviata dal medico curante del SSN ovvero dal medico convenzionato direttamente all'INPS utilizzando il sistema per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia realizzato in attuazione del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, attualmente utilizzato dalla quasi totalità dei medici curanti.

Le relative modalità attuative sono rimesse ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali.

La norma mira, inoltre, a uniformare gli adempimenti a carico dei medici curanti, ampliando le funzionalità delle procedure telematiche già in uso.

La disposizione, infine, non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche anche in considerazione della circostanza che i sistemi informativi per il recepimento delle comunicazioni telematiche sono già disponibili e in esercizio (posta elettronica certificata o accesso ad internet).

Articolo 8

La proposta intende migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi, favorendo l'adozione da parte delle aziende di trasporto pubblico locale di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale. A tal fine si demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero delegato per l'innovazione tecnologica il compito di adottare le regole tecniche necessarie al fine di attuare anche gradualmente quanto previsto dalla norma.

Considerata la natura programmatica delle norme di cui trattasi, le stesse non comporteranno nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. In occasione della predisposizione del decreto attuativo di cui al comma 2 si potrà dare una più puntuale dimostrazione dell'insussistenza degli oneri in questione.

Al contrario, la norma in questione è suscettibile di produrre risparmi di spesa a regime in conseguenza del ridursi dei costi per la stampa e distribuzione dei biglietti cartacei nonché, laddove ancora sia possibile il pagamento a bordo, per la gestione del contante.

La prima disposizione in esame attua altresì la direttiva 2010/40/UE del Parlamento e del Consiglio, in materia di diffusione dei sistemi intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.

L'obiettivo della Direttiva è di istituire un quadro a sostegno della diffusione e dell'utilizzo di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) coordinati e coerenti nell'Unione, in particolare attraverso le frontiere tra gli Stati membri, e stabilisce le condizioni generali necessarie a tale scopo.

Per l'elaborazione e l'utilizzo di specifiche e norme, la Direttiva individua quattro settori prioritari :

- l'uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità
- la continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci
- le applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza (security) del trasporto
- il collegamento tra i veicoli e l'infrastruttura di trasporto.

La disposizione rimedia al mancato recepimento della normativa 2010/40/UE nei termini previsti (entro il 27 febbraio 2012), motivo per cui l'Italia si trova in stato d'infrazione.

La seconda parte della norma recepisce la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE con la quale l'Unione europea ridefinisce la disciplina delle procedure di arrivo e partenza delle navi, già delineata dalla direttiva 2002/6/CE, a suo tempo recepita con il decreto legislativo 24 dicembre 2004, n.335, contestualmente abrogata dalla nuova direttiva.

La disciplina oggetto di recepimento è improntata all'informatizzazione delle dichiarazioni di arrivo e delle dichiarazioni integrative da presentarsi alla partenza, al fine di conseguire un significativo snellimento delle attività amministrative connesse all'arrivo ed alla partenza delle navi, con dirette, positive, ricadute sull'operatività portuale e sulla riduzione dei costi legati ai tempi di sosta inoperosa. L'intervento si pone dunque in linea con le innovazioni introdotte nel 2004, risultando centrato sull'impiego degli stampati (formulari) introdotti dalla direttiva 2002/6/CE, che già impone agli Stati membri di avvalersi di questionari informativi standard, c.d. «formulari FAL» tratti dalla Convenzione IMO sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 196 (FAL 1965).

L'art.179 del codice della navigazione viene novellato allo scopo di adeguarne il dettato alla direttiva di nuova introduzione, completando l'elenco dei formulari FAL che già vi sono contemplati. Il comma 4 prevede il rinvio ad un decreto interministeriale per la definizione delle

procedure tecniche necessarie ad implementare le procedure per la trattazione informatizzata delle pratiche di arrivo e partenza.

Articolo 9

La norma intende razionalizzare il processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale, introducendo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere disponibili i dati pubblici in formato aperto e identificando un organismo responsabile che vigili sulla corretta attuazione delle disposizioni di legge.

Si modifica così (comma 1, lett. a) il comma 1 dell'art. 52 CAD, chiarendo che la disciplina ivi contenuta non si riferisce soltanto all'accesso ma anche al riutilizzo dei dati pubblici. In questo modo si focalizza l'attenzione sul processo di utilizzo ovvero sulla possibilità di impiegare i dati per realizzare nuove analisi, servizi e soluzioni che hanno il potenziale di generare crescita economica e sociale. Viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare l'elenco dei dati e dei metadati in loro possesso al fine di costituire un indice nazionale del patrimonio informativo pubblico. Infine è indicato che le amministrazioni devono, entro 90 giorni, pubblicare un regolamento che disciplini il processo di riutilizzo dei propri dati; nel caso in cui non siano interessati a produrne uno specifico, esse adottano le linee guida nazionali come indicato dal comma 8.

La modifica al comma 2 del cit. art. 52 prevede che i soggetti pubblici debbano rendere disponibili i dati in loro possesso in formato aperto, salvo specifiche restrizioni che saranno previste dalle Linee guida nazionali, pubblicate dall'Agenzia per l'Italia digitale. Pertanto, salva indicazione esplicita, i dati pubblicati dalle amministrazioni saranno da considerarsi rilasciati come dati aperti.

La modifica al comma 3 dell'art. cit. precisa che la regola enunciata nel comma precedente si applica automaticamente ai dati già pubblicati dalle amministrazioni che, salve diverse indicazioni da prodursi entro 90 giorni dall'approvazione del decreto, saranno da considerarsi disponibili in formato aperto e saranno perciò liberamente riutilizzabili.

Con la modifica al comma 4 si prevede che le amministrazioni quando stipulano contratti di appalto per la realizzazione di prodotti e/o servizi che hanno ad oggetto o producono dati pubblici, debbano prevedere clausole specifiche per la gestione di tali dati, che, salvo precise restrizioni normative e/o di carattere industriale, sono accessibili come dati di tipo aperto.

Nel comma 5 del cit. art. viene precisato che le attività volte a garantire la pubblicazione, l'accessibilità e il riutilizzo dei dati delle amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della *performance* dei dirigenti pubblici.

Nei commi 6, 7 e 8 vengono assegnati all'Agenzia per l'Italia digitale, in collaborazione con le amministrazioni locali, la responsabilità della gestione e l'attuazione del processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale. Ad essa sono affidati i seguenti compiti specifici: la redazione di un'agenda nazionale che definisca obiettivi e strumenti operativi del processo di valorizzazione dei dati nazionali; la realizzazione di un rapporto consuntivo delle attività annuali; l'elaborazione delle linee guida che definiscano le procedure che gli organismi pubblici devono seguire per pubblicare i propri dati.

Nel comma 9 del cit. art. è previsto che il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisca annualmente al Parlamento attraverso la presentazione del rapporto annuale sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale redatto dall'Agenzia.

La norma modifica inoltre (comma 1, lett. b) l'art. 68 del CAD, introducendo una definizione esplicita di dato aperto secondo tre dimensioni: tecnologica, economica e giuridica.

Un dato aperto deve essere riutilizzabile senza restrizioni, deve cioè essere distribuito dalle amministrazioni con una licenza – aperta e standard – che ne permetta l'utilizzo da parte di persone fisiche e giuridiche per qualunque scopo, anche a fini commerciali. Esso deve essere messo a disposizione in formati tabellari (*machine readable*) che permettano il suo utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e, infine, il suo utilizzo non deve essere a titolo oneroso né per i cittadini né per le imprese, o al massimo, il prezzo in capo agli utilizzatore deve allinearsi al costo margine di distribuzione.

Il comma 2 riporta un'ulteriore modifica al CAD e in particolare all'art. 1, introducendo la definizione del termine "riutilizzo", di cui al d.lgs. n. 36 del 2006.

Il comma 3 intende recepire la Raccomandazione della Commissione del 17 luglio 2012 (2012/417/UE) in materia di accesso aperto all'informazione scientifica che ha l'obiettivo di rinnovare e migliorare i processi di diffusione del sapere scientifico prodotto e diffuso in formato digitale.

Il comma 4 è norma transitoria.

La norma fornisce poi (commi da 4 a 7) alcune definizioni non ancora previste nella normativa vigente in materia di "inclusione digitale". Fino a oggi si è sempre parlato genericamente di "accessibilità", con una definizione contenuta nell'art. 2 comma 1 l. n. 4/2004 (c.d. legge "Stanca") limitata ai prodotti *hardware* e *software* (compresi i siti *Web*) delle P.A. Nell'ambito dell'inclusione digitale è necessario che quest'ultima sia garantita a tutti, indipendentemente dal settore pubblico o privato, ed indipendentemente dal tipo di "periferica" (segnaletica informatizzata, TV interattiva, ecc.). Per la stessa motivazione si è ritenuto di definire il termine "*smart inclusion*", sottoinsieme dell'inclusione digitale, per particolare attenzione alla tematica delle "città intelligenti". Nell'ambito della definizione degli obiettivi delle P.A., la norma obbliga le amministrazioni pubbliche a rendere disponibile la consultazione degli obiettivi di accessibilità (già previsti dalla l. n. 4/2004 ma "orfani" nella medesima legge di un obbligo di pubblicazione dei medesimi) e di inclusione digitale. Esso prevede inoltre una responsabilità dirigenziale e disciplinare per i dirigenti che non applichino quanto previsto ai commi precedenti. Infine l'articolo contiene quanto previsto dall'art. 26 del disegno di legge congiunto "Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali (C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri)" e inserisce chiarimenti sulla necessità del rispetto dei requisiti di accessibilità all'interno della c.d. "PA Digitale".

Articolo 10

La norma intende semplificare le relazioni studenti/docenti/Università e accelerare il percorso di razionalizzazione e dematerializzazione delle procedure amministrative attraverso l'istituzione del fascicolo personale dello studente quale base per la gestione informatizzata della carriera universitaria e la dematerializzazione dei flussi informativi tra gli atenei, facilitando e semplificando la mobilità degli studenti.

La norma prevede il ricorso ai servizi dell'anagrafe nazionale degli studenti universitari al fine di facilitare allineamento e certificazione dei dati di competenza.

Il comma 6 prevede inoltre la possibilità per le università di accedere alle banche dati dell'INPS per recuperare il dato dell'ISEE di ciascun studente interessato alla riduzione dei contributi universitari e degli ulteriori dati necessari al calcolo dell'ISEEU.

Oltre a semplificare gli adempimenti amministrativi di studenti e famiglie, la previsione comporta una riduzione dei costi per le università le quali si avvalgono per il calcolo dei CAAF tramite opportune convenzioni che prevedono di norma un costo medio per indice calcolato di 10 euro.

Il comma 7 prevede infine che le economie derivanti dall'art. 2-*bis* d.l. n. 115 del 2005, siano destinate al cofinanziamento dei progetti di innovazione delle università.

In particolare, l'articolo 2-*bis*, comma 1, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 agosto 2005, n. 168, allo scopo di fornire alle università strumenti didattici innovativi fondati su reti di connettività senza fili, nonché di favorire l'acquisto da parte degli studenti di personal computer idonei a connettersi alle predette reti, ha destinato 2,5 mln di euro per il cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di connettività senza fili nelle università (lettera *a*), 10 milioni di euro all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisto di personal computer da parte degli studenti che usufruivano delle esenzioni dalle tasse e dai contributi universitari (lettera *b*) e 2,5 milioni di euro per la costituzione di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati da istituti di credito agli studenti universitari che intendevano acquistare un personal computer (lettera *c*).

A cinque anni dall'iniziativa sono esauriti i fondi per il cofinanziamento di reti di connettività senza fili nelle università (lettera *a*), mediante i quali sono stati finanziati oltre 60 progetti a seguito di avviso pubblico; le economie dei fondi destinati all'erogazione di un contributo per l'acquisto di personal computer (lettera *b*) sono state destinate per cofinanziare progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie wireless, e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università dall'art. 39 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e impegnate a seguito di avviso pubblico "ICT4University – Università digitale" pubblicato dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2009 con il quale sono stati finanziati progetti presentati da 23 università organizzate in sei raggruppamenti; mentre risultano economie sui fondi destinati alla istituzione di un fondo di garanzia per gli studenti universitari (lettera *c*). Detto fondo di garanzia è stato reso operativo nel mese di febbraio 2006 e si è esaurito nel mese di giugno 2006. In tale periodo, oltre 54.000 studenti hanno potuto accedere, attraverso 72 banche convenzionate con il Dipartimento, a un prestito fino a 1.000 euro per l'acquisto di un personal computer, rimborsabile in 36 rate mensili. Nel totale i finanziamenti garantiti erogati ammontano a oltre 52 milioni di euro; al netto delle escussioni delle garanzie a seguito di studenti insolventi, le economie sono pari a circa 2.400.000 euro.

Con la presente norma, al fine di sostenere il processo di digitalizzazione e dematerializzazione nelle università, si prevede di utilizzare la somma di cui all'art. 2-*bis* d.l. n. 115 del 2005, destinata alla costituzione del fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati per l'acquisto di *personal computer* agli studenti universitari, anche per il cofinanziamento di progetti presentati da

università statali e non statali riconosciute per introdurre soluzioni per l'innovazione digitale per semplificare e razionalizzare i servizi per studenti e personale.

La presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto si tratta di una mera riallocazione di fondi già stanziati.

Il comma 9 qualifica l'anagrafe nazionale degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati quali banche dati a livello nazionale realizzate dal Miur alla quale accedono le regioni e gli enti locali in base alle proprie competenze istituzionali. La norma prevede inoltre che anche le università in ragione delle proprie competenze possano accedere alla banca dati e che l'anagrafe nazionale degli alunni sia alimentata anche dai dati degli iscritti alla scuola dell'infanzia.

Ai commi 10 e 11 la norma intende dematerializzare i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto scuola, ivi comprese la presentazione delle domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni tra le amministrazioni interessate. Le modalità attuative saranno invece definite con successivo decreto del Miur, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Mef e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 11

La proposta normativa, attraverso la modifica all'art. 15 d.l. n. 112 del 2008, persegue due obiettivi: da un lato, conformemente a quanto previsto dall'Agenda digitale, introduce nella didattica l'uso di contenuti digitali e dall'altro consente alle famiglie un risparmio sull'acquisto dei libri di testo, ivi definiti. Tale proposta decorrerà a partire dall'anno scolastico 2013/2014, a eccezione del primo ciclo d'istruzione, per il quale decorrerà dall'a.s. 2014/2015.

Benché il 93% dei ragazzi, definiti opportunamente "nativi digitali", usi internet quotidianamente, nella scuola i *setting* didattici sono prevalentemente cartacei e questo contrasta con le esigenze di innovazione che ormai sono incontrovertibili anche nella didattica.

Il passaggio ai contenuti digitali non può che essere, tuttavia, graduale. È necessario infatti salvaguardare almeno in parte l'esistente assetto normativo e, contemporaneamente, creando le condizioni per sostenere il processo di innovazione nella didattica, inducendo tutti gli operatori a preferire la scelta del digitale, senza, peraltro, renderla subito obbligatoria.

Risulta pertanto opportuno mantenere lo *status quo* con riferimento all'adozione dei libri di testo, normata dal combinato disposto degli artt. 15 l. n. 133/2008 e 5 l. n. 169 del 2008, prevedendo un'addenda di due commi, consistente nella possibilità di adottare una particolare variante del concetto di libro misto, già previsto al comma 2 dell'articolo *de quo*, composta da due parti. Una parte costituita da un testo in formato elettronico o cartaceo, quindi organizzata e strutturata come un libro, cioè con un indice e un'esposizione sequenziale degli argomenti; l'altra rappresentata dai contenuti digitali, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto, che sono necessarie ed indispensabili integrazioni della prima.

Intanto viene preservato il concetto di adozione dei libri di testo.

Viene, invece, soppresso, con il presente comma, il vincolo temporale di cui all'art. 5 l. n. 169/2008. Ciò per incoraggiare la produzione e la diffusione di contenuti digitali, al momento scarsamente disponibili nel panorama editoriale (ne esistono molti, disponibili gratuitamente in rete, ma il cui valore scientifico non è attendibile), e considerando anche il fatto che detti contenuti sono, per loro natura, soggetti a rapida obsolescenza e quindi non è opportuno che la loro adozione sia ristretta in vincoli temporali stringenti.

Con successivi dd.mm. saranno definiti: le caratteristiche del libro misto, i tetti di spesa che riguarderanno tale soluzione e i massimali di spesa per la parte "in formato cartaceo o elettronico" e per la parte integrativa dei "contenuti digitali" nonché per la parte relativa alla eventuale fornitura dei supporti per gli studenti. I decreti chiariranno altresì che il testo in formato cartaceo avrà una foliazione ridotta rispetto all'attuale e che i tetti di spesa per l'adozione del libro misto risulteranno conseguentemente più contenuti. Essendo infatti i contenuti digitali concepiti come integrazioni della parte in formato cartaceo o elettronico e considerato che la trattazione delle singole discipline, con il libro misto, avviene attraverso due strumenti diversi (testo in formato elettronico o cartaceo + contenuti digitali), ne consegue che la parte cartacea sarà più ridotta (minore foliazione) e si limiterà ad affrontare gli argomenti/concetti essenziali delle varie discipline, lasciando ai contenuti digitali integrativi il compito di arricchimento, verifica e approfondimento dell'apprendimento. La riduzione della foliazione determina conseguentemente una riduzione del costo del libro misto di circa il 40%. Questa cifra è calcolata su parametri desunti da un'indagine condotta nell'ambito della produzione editoriale. Se consideriamo ad es. 100 il costo di un libro di testo, 30 è la cifra che copre i costi di distribuzione, 30 quella della carta e 40 la cifra relativa ai costi vari (progettazione, diritti d'autore e ricavi). Riducendo la foliazione si riducono anche proporzionalmente i costi della carta e della distribuzione. Se la riduzione della foliazione è pari a 2/3, i costi della carta e della distribuzione diventano rispettivamente 10 e 10, permettendo così circa un 40% di risparmio e portando il costo del libro a 60.

Questa operazione permette di conseguenza un abbassamento anche dei tetti di spesa in una misura tale da permettere sia un risparmio per le famiglie che l'investimento degli editori sulla

produzione dei contenuti digitali: la percentuale di riduzione dei tetti di spesa si può stimare pari al 20%.

Ipotizzando allora che il costo medio di una dotazione libraria sia oggi di €300, la riduzione del 20% porta il tetto di spesa a 240 euro. Di questi, una parte copre i costi del libro misto e l'altra dei contenuti digitali integrativi e della eventuale fornitura dei supporti per gli studenti.

Il relativo d.m. fisserà i rispettivi massimali.

Per garantire il rispetto dei tetti di spesa definiti dal DM di cui all'articolo 3-*bis*, l'adozione, da parte del collegio docenti, della dotazione libraria fin qui descritta dovrà essere sottoposta al controllo contabile preventivo di cui al d.lgs. n. 123 del 2011, seppur limitatamente agli aspetti contabili e finanziari.

La norma intende inoltre garantire (comma 3) l'attività didattica nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla presenza di alunni con difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione. In questi casi le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con il Miur per favorire l'offerta formativa, istituendo centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento, attraverso modalità di gestione della didattica che tengano conto dell'utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare la qualità dei servizi agli studenti.

Articolo 12

La disposizione istituisce il fascicolo sanitario elettronico, inteso come insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riferibili all'assistito.

Il fascicolo sanitario (FSE), istituito dalle regioni e province autonome, è alimentato in maniera continuativa senza ulteriori oneri per la finanza pubblica dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del servizio sanitario nazionale e dei servizi socio sanitari regionali nonché su richiesta del cittadino con i dati medici in suo possesso.

Allo stato attuale, soluzioni di fascicolo sanitario elettronico (FSE) sono già state realizzate o sono in fase di realizzazione in gran parte delle regioni e province autonome, anche grazie a progetti finanziati e coordinati a livello nazionale, interregionale ed europeo.

Le infrastrutture necessarie inoltre, sono in larga parte già disponibili nell'ambito del sistema pubblico di connettività.

Con l'articolo in esame si consente, anche attraverso l'utilizzazione di tali infrastrutture e quindi senza necessità di ulteriori investimenti, di utilizzare i dati disponibili nel FSE oltre che per le finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione – ad oggi le uniche ad essere consentite in base alla normativa vigente – anche per scopi di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di impiegare tali informazioni per le finalità di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ad oggi non consentite né alle regioni né al Ministero della salute.

L'utilizzo dei dati del FSE, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità da ultimo indicate, potrà concorrere inoltre alla riduzione dei costi e al contenimento della spesa sanitaria, nell'ottica generale di un miglioramento della qualità e dell'appropriatezza dei servizi erogati, sia per i cittadini sia per gli operatori sanitari.

L'articolo in esame prevede, inoltre, l'istituzione di sistemi di sorveglianza e registri di mortalità oltre che per particolari patologie e di impianti protesici al fine di prevenzione, diagnosi cura riabilitazione, programmazione sanitaria.

Articolo 13

Con la presente norma, si intende scadenzare il procedimento di dematerializzazione della ricetta cartacea già disciplinato dal decreto 2 novembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e del ministero della salute, attuativo dell'articolo 11, comma 16, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedendo che le Regioni provvedano alla graduale sostituzione delle ricette cartacee per almeno il 60% dell'anno 2013, l'80% nell'anno 2014, il 90% nell'anno 2015. In tali termini, questa disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma, difatti, oltre a rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario con la possibilità di adottare la prescrizione elettronica in sostituzione della tradizionale cartacea concorre a ridurre i costi, determinando un effettivo miglioramento dei servizi per i cittadini, gli operatori sanitari e le farmacie.

Inoltre, al fine di aumentare i vantaggi per i cittadini e gli operatori e migliorare il controllo della spesa, riducendo i costi connessi, la proposta prevede di estendere la spendibilità delle prescrizioni farmaceutiche a tutto il territorio nazionale (attualmente limitata al territorio regionale). Si prevede, infine, di integrare il sistema di controllo dei farmaci, basato sulle fustelle cartacee, con sistemi di tipo informatico, necessari a seguito della dematerializzazione delle prescrizioni (attualmente la fustella deve essere applicata alla ricetta cartacea) rendendo più efficace il controllo della quota a carico del SSN.

Con il quinto comma, si propone infine la modifica dell'articolo 47-*bis* del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, finalizzata all'introduzione della conservazione delle cartelle cliniche, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e di quelle private accreditate, che può essere effettuata anche solo in forma digitale.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, determinando invece consistenti risparmi e semplificazioni gestionali per le aziende interessate.

Articolo 14

L'obiettivo della disposizione è quello di accelerare lo sviluppo della banda larga mobile e di eliminare il *digital divide*.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22 agosto 2012, è stata resa nota l'Autorizzazione della Commissione europea all'aiuto di Stato n. SA.33807 (11/N) relativo al Piano Nazionale Banda Larga dell'Italia, di cui all'Articolo 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.

A seguito di tale decisione favorevole, l'articolo in esame prevede uno stanziamento di fondi volti a costituire un presupposto indispensabile sia al fine di supportare il processo di digitalizzazione dell'Amministrazione sia allo scopo di ottenere l'azzeramento del *digital divide* nelle aree ancora non coperte dalla banda larga rappresentando, in ogni caso, un'innegabile leva di sviluppo per il settore delle tecnologie ICT.

Tra i fattori di sviluppo delle nuove tecnologie di rete a banda larga va riconosciuta particolare importanza alle semplificazioni delle procedure amministrative che sono volte ad autorizzare gli interventi di aggiornamento del parco apparati e ad accelerare lo sviluppo della tecnologia mobile di ultima generazione (LTE). Tali innovazioni consentiranno, da una parte agli operatori di rispettare gli obblighi di copertura relativi all'assegnazione delle frequenze in banda 800 e, dall'altra, alla cittadinanza di poter usufruire di un servizio di connettività più performante.

La presente norma, attraverso la modifica dell'art. 35 del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si propone di completare il processo di semplificazione già avviato dal legislatore, prevedendo l'autocertificazione di attivazione per la mera modifica degli impianti preesistenti e solo nei casi in cui le modifiche si manterranno per potenza e dimensioni entro limiti assai ridotti riducendo, in tal modo, l'impatto sul territorio di un elevato numero di nuovi impianti agevolando al contempo la promozione di nuove e migliori tecnologie.

L'intervento normativo chiarisce inoltre la portata del perimetro applicativo della norma eliminando incertezze applicative ed interpretative precisando che il ricorso alla mera autocertificazione contestuale all'attivazione è chiaramente applicabile anche ad interventi su impianti preesistenti solo nei casi in cui tali interventi siano di ridotta portata.

Si intende affrontare il problema delle interferenze che, inevitabilmente, si produrranno nella ricezione del segnale televisivo, con l'avvio dei servizi a banda ultralarga mobile (tecnologia LET – Long Term Evolution).

In seguito alla recente asta per l'assegnazione agli operatori di telecomunicazione mobili delle frequenze in banda 800 tali frequenze, per le loro stesse caratteristiche, produrranno gravi interferenze sulla trasmissione televisiva una volta che, in seguito alla prevista liberazione della banda entro il 31 dicembre p.v., saranno avviati i servizi di telefonia mobile.

Al fine di prevenire tale problematica, che finirebbe per ricadere sulle famiglie italiane che hanno appena convertito i loro impianti televisivi in tecnologia digitale si prevede l'adozione di un "regolamento interferenze" che definisca le modalità di intervento a carico degli operatori TLC proporzionalmente alle interferenze rispettivamente riferibili a ciascuno dei singoli operatori.

Le norme di cui ai commi seguenti rispondono all'esigenza di rimuovere uno dei principali ostacoli alla diffusione delle infrastrutture di comunicazione a banda larga rappresentato dal costo di realizzazione, sia con riferimento agli scavi, sia relativamente agli oneri delle lavorazioni e delle autorizzazioni per arrivare sino agli edifici.

A tal fine l'articolo in esame, rimette ad un apposito decreto la definizione delle specifiche tecniche delle operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga nell'intero territorio nazionale definendo la superficie massima di manto stradale da ripristinare in seguito ad una determinata opera di scavo affinché il ripristino sia proporzionalmente limitato allo scavo effettuato.

Si semplificano le procedure di silenzio assenso previste per la realizzazione di opere di scavo necessarie ai fini dell'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica abbreviando i termini per la formazione del silenzio assenso;

Si prevede altresì la possibilità di eseguire tecniche di scavo a limitato impatto riducendo la quota minima di un metro, già prevista dal regolamento attuativo del Codice della strada, a determinate condizioni e purché vi sia l'assenso dell'ente proprietario.

Si semplifica la procedura di rilascio del nulla osta del MISE ai fini della costruzione o modifica di particolari condutture aeree o sotterranee.

Si stabilisce che nei soli casi di occupazione del suolo e del sottosuolo con reti e con impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, gli operatori sono esenti dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ovvero dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, e, ancora, dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 507 del 1993.

La cablatura ottica degli interni degli edifici costituisce uno degli aspetti più critici per la realizzazione della rete di accesso di nuova generazione.

Il Codice delle comunicazioni elettroniche già prevede alcune limitazioni legali della proprietà volte ad assicurare il passaggio di fili o cavi senza appoggio relativi ad impianti di comunicazione elettronica anche senza il consenso del proprietario sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati degli edifici ove non vi siano finestre o altre aperture

La legge 6 agosto 2008, n. 133, e la legge 18 giugno 2009, n. 69, inoltre, hanno introdotto strumenti di semplificazione che tuttavia necessitano di un ulteriore rafforzamento per superare le criticità e la reticenza riscontrata nell'ottenimento dell'accesso agli stabili.

A distanza di anni dall'entrata in vigore della suddetta normativa, i risultati non sono stati quelli auspicati, ponendo l'Italia in coda agli altri paesi europei per il cablaggio degli edifici stante le oggettive difficoltà derivanti in particolare dai seguenti fattori: le maggioranze necessarie in tema di manutenzione o innovazione; i frequenti pareri contrari dell'assemblea; le difficoltà di installazioni di armadi di rete nelle parti comuni degli stabili, con particolare riferimento allo spazio ed all'accessibilità all'infrastruttura; il pre-cablaggio della fibra ottica negli edifici di nuova costruzione; la difficoltà nel disporre di infrastrutture (tubazioni, cavedi, etc.) di edificio adatte all'installazione dei cavi in fibra ottica.

Al fine di semplificare le operazioni di cablatura per il solo caso di interventi dedicati alla fibra ottica la norma, aggiungendo un nuovo comma all'art. 91 del Codice delle comunicazioni elettroniche, prevede la possibilità che l'operatore, in tale limitato caso, possa accedere alle parti comuni degli edifici al fine di installare e mantenere reti, cavi, fili privi di emissioni elettroniche.

In relazione al comma 10, si premette che il settore delle telecomunicazioni è caratterizzato da una elevata propensione all'innovazione tecnologica in grado di creare nuovi prodotti e servizi, soddisfare nuove esigenze ed incrementare la produttività delle imprese e della Pubblica Amministrazione. Infatti, tra le nuove opportunità offerte dal progresso tecnologico saranno presenti servizi per le aziende e le pubbliche amministrazioni che consentiranno di usare le telepresenza favorendo il telelavoro, la telemedicina, l'e-commerce etc., a tutto vantaggio di un sensibile aumento della produttività e della qualità della vita.

Tali servizi richiederanno però grandi capacità trasmissive con la conseguente necessità di potenziare ed aggiornare le reti di comunicazione elettronica del Paese favorendo una nuova stagione di sviluppo delle telecomunicazioni mobili, anche nell'ottica dello sviluppo delle reti di quarta generazione o LTE (*Long Term Evolution*), le cui prestazioni saranno di gran lunga superiori a quelle attuali.

Le reti di quarta generazione (LTE) consentiranno, infatti, un deciso salto di qualità nel settore delle telecomunicazioni che, oltre a rappresentare un comparto improntato da una notevole propensione all'innovazione tecnologica, risulta essere ancora oggi un settore capace di convogliare investimenti notevolissimi a tutto vantaggio del sistema Paese come peraltro recentemente dimostrato nel corso dell'asta per l'assegnazione delle frequenze per la tecnologia 4G.

L'asta per le frequenze evidenzia, inoltre, che nonostante la grave crisi economica globale tale settore intende concretamente portare a compimento una nuova fase di investimento infrastrutturale nel settore delle TLC di cui il Paese ha urgentemente bisogno.

La necessità di favorire gli investimenti nel settore è stata avvertita sia dal legislatore comunitario (direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE) che da quello nazionale (decreto legislativo n. 259/2003 recante "Codice delle Comunicazioni Elettroniche") che, da ultimo, è intervenuto con ulteriori norme volte a semplificare le procedure autorizzatorie per alcune tipologie di impianti (art. 87-bis del decreto legislativo n. 259/03 ed art. 35 del decreto-legge n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011).

Per completare quest'opera di semplificazione normativa si rende, altresì, necessario un intervento che consenta di aggiornare e chiarire alcuni aspetti del DPCM 8 luglio 2003, recante il regolamento di attuazione della legge quadro sui campi elettromagnetici (legge n. 36/2001), mettendo a frutto il patrimonio di esperienze maturate in quasi un decennio da parte delle Arpa, della Fondazione Ugo Bordoni, dell'ISPRA e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI).

Attraverso l'introduzione di metodiche di misurazione univoche e di riferimenti a normative tecniche di settore gli operatori di comunicazione elettronica potranno, infatti, procedere alle necessarie attività di razionalizzazione e modernizzazione della rete potendo operare in quadro normativo più chiaro e definito. Peraltro nella maggior parte dei casi si tratta di norme tecniche univocamente già applicate da molti degli organi preposti al controllo sul territorio.

Inoltre, appare opportuno introdurre, in questa tematica caratterizzata da una costante e frenetica evoluzione tecnologica, una modalità di autoadattamento alle esperienze ed alle evoluzioni raccolte e validate da organismi tecnico amministrativi di riferimento generale, ferma restando l'indicazione dei valori limite in capo all'organo politico amministrativo.

Articolo 15

La norma intende diffondere l'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento attraverso la previsione di un obbligo rivolto in tal senso nei confronti delle Amministrazioni e delle imprese pubbliche, in particolare estendendolo agli operatori che erogano o gestiscono servizi pubblici, a prescindere dall'importo della singola transazione.

A tale scopo la disposizione semplifica il quadro normativo attualmente definito dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD) al fine di consentire con tempi e modalità certe l'effettuazione dei pagamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici nei rapporti con l'utenza con strumenti di pagamento elettronici disponibili.

Il comma 1, lettera a), del novellato art. 5 del CAD, prevede che le amministrazioni rendano noti, mediante pubblicazione sui propri siti istituzionali, ovvero sulle richieste di pagamento, i codici IBAN e i codici identificativi del pagamento tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico. Queste attività non comportano oneri aggiuntivi in quanto trattasi di mera pubblicazione sui siti ovvero di indicazione sulle richieste di pagamento di ulteriori indicazioni per gli utenti.

Il comma 1, lettera b), del novellato art. 5 del CAD, chiarisce come le amministrazioni, anche mediante convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili. In questo caso devono sempre essere indicate le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo da parte dei privati. Grazie a tale previsione tali attività possono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il terzo comma dell'art. 5 del CAD, come riformulato, esclude dall'applicazione delle previsioni di cui al comma 1 le operazioni di versamento di imposte e contributi mediante delega di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 241/1997 (delega F24).

La messa a regime del sistema dei pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni è un tassello fondamentale del passaggio generalizzato alla digitalizzazione dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, che comporterà immediati e significativi risparmi per le amministrazioni, grazie a una maggiore efficienza nella gestione delle risorse umane e strumentali impiegate nei processi interessati, una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, nonché vantaggi immediati per cittadini e imprese, con evidenti ricadute in termini di risparmi di tempo e risorse per l'accesso ai servizi e il versamento di quanto dovuto a vario titolo alle amministrazioni pubbliche.

Con la presente disposizione, si intende risolvere, in materia di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevista dall'articolo dall'articolo 23, comma 5, lett. a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le problematiche tecnico-giuridiche emerse nel corso della predisposizione del decreto ministeriale di attuazione previsto dal successivo comma 6 del medesimo articolo. In particolare, le amministrazioni interessate, per poter adempiere a quanto prescritto dal citato articolo 23, comma 5, hanno manifestato la necessità di estrarre dal sistema SICOGE, da tutte utilizzato, i dati necessari per poter calcolare i tempi medi di pagamento secondo quanto sarà definito con il predetto decreto ministeriale di attuazione.

Un'ampia diffusione degli strumenti di pagamento elettronici è una precondizione per l'affermarsi del commercio elettronico nel sistema produttivo italiano; un maggiore sviluppo di questo canale di vendita per prodotti e servizi può essere un fattore di crescita e internazionalizzazione delle imprese.

La norma, intende diffondere l'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento attraverso la previsione di un obbligo rivolto in tal senso nei confronti dei soggetti che effettuano sia l'attività di vendita che la prestazione di servizi anche professionali. La norma specifica che i soggetti ivi indicati sono obbligati all'accettazione della sola carta di debito, fermo restando la facoltà di accettare altre forme

di pagamento, non volendo porre oneri troppo gravosi in termini di commissioni delle carte di credito.

L'utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici, inoltre, rappresenta un efficace metodo per il contrasto all'uso del contante, e di conseguenza all'evasione fiscale. In considerazione dell'impegno organizzativo conseguente all'innovazione introdotta, si è opportunamente previsto che i suoi effetti decorrano dal 1 gennaio 2014.

La disposizione stabilisce che i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti con carta di debito, la disposizione, che concerne solo rapporti tra privati. Con decreti ministeriali vengono disciplinati gli importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione.

Articolo 16

La proposta normativa in oggetto contiene disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica, in ideale prosecuzione con le modifiche della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel processo adottate nel corso di questa legislatura (art. 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183).

L'introduzione di tali disposizioni si rende necessaria al fine di snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni, tenuto conto dell'imminente attuazione della revisione della geografia giudiziaria (sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i decreti legislativi attuativi della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148) e al fine di assicurare che la riduzione del numero delle sedi giudiziarie non faccia venir meno il principio di prossimità del servizio giustizia ai cittadini e alle imprese.

Non va inoltre trascurato il risparmio di spesa derivante dalla definitiva eliminazione delle comunicazioni e notificazioni cartacee da parte della cancelleria.

In particolar modo nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

La norma prevede poi, al comma 5, che la notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito *internet* individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, al comma 6, che le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, e che invece non hanno provveduto, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

Inoltre il comma 7 dispone che in quei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento.

La norma prevede anche i termini in cui le disposizioni dei commi 6 e 8 acquistino efficacia nonché attraverso uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione.

E' in fine aggiunto un comma all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 che prevede che l'importo del diritto di copia è aumentato di dieci volte nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.

Il presente articolo mira, infine, ai commi 15, 16 e 17, ad adeguare i sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo con voci di spesa alle quali si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, pertanto, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 17

Le modifiche proposte, tutte volte a favorire e velocizzare le comunicazioni nelle procedure concorsuali e a contenere conseguentemente i costi riguardanti la gestione di dette procedure ricorrendo alla tecnologia telematica, riguardano essenzialmente i seguenti punti:

- 1) notifica telematica del ricorso per la dichiarazione di fallimento;
- 2) obbligo per il curatore (e per gli organi delle altre procedure concorsuali) di effettuare le comunicazioni ai creditori per via telematica e correlativo obbligo dei creditori di indicare al curatore il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); quindi viene previsto che la regolazione del flusso di comunicazioni tra curatore e creditori (nel fallimento) e tra commissario giudiziale o liquidatore e creditori (nel concordato preventivo) e tra commissario liquidatore e creditori (nella liquidazione coatta amministrativa) sia effettuata ricorrendo alla posta elettronica certificata;
- 3) obbligo, per i creditori (e per i titolari di diritti su beni), di presentare la domanda di insinuazione al passivo per via telematica.

L'articolo 35 contiene modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In particolare, la lettera a) modifica l'art. 15 della legge fallimentare, introducendo la notifica telematica del ricorso per la dichiarazione del fallimento.

La notifica del ricorso prefallimentare richiede spesso tempi lunghi, incompatibili con le esigenze di celerità del procedimento. Ciò si verifica quando presso la sede legale non vi è più alcun soggetto abilitato a ricevere l'atto, ma anche quando la notifica è eseguita a mezzo del servizio postale, con conseguente necessità di attendere la ricezione dell'avviso di ricevimento. Inoltre spesso non è reperibile neanche il legale rappresentante sicché frequente è la necessità di disporre un differimento dell'udienza prefallimentare.

Si propone, pertanto, di introdurre la notifica a mezzo posta elettronica certificata, secondo uno schema già previsto dall'art. 149-bis del codice di procedura civile per l'atto introduttivo del processo. La disposizione è tuttavia adattata alla forma dell'atto introduttivo del procedimento, qui rappresentato dal ricorso, già nella diretta disponibilità della cancelleria. Appare opportuno porre a carico del cancelliere la comunicazione a mezzo posta certificata, seguendo un'esperienza già praticata nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa (art. 23, comma 2, della L. 689/81; ora, art. 6, comma 8, del D.Lgs. 150/11).

Questa modalità particolarmente agevolata di comunicazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento si applicherà a tutti i debitori-imprenditori (sia individuali che societari) perché per i primi l'obbligo di munirsi di indirizzo PEC è introdotto in altro articolo del medesimo decreto legge (c.d. Agenda Digitale) e per i secondi è già effettivamente in vigore, in forza dell'art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/08, sin dal novembre 2011). Quindi, il ricorso ed il decreto di convocazione sono notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore che risulti dal registro delle imprese. Il ricorrente, munito di PEC, riceverà comunicazione automatica dell'esito della notificazione al fine di provvedere sull'eventuale necessità di dare ulteriore impulso alla domanda proposta. Se non risulta possibile la notificazione per via telematica, ovvero essa non abbia esito positivo, la notifica del ricorso e del decreto è previsto che sia eseguita di persona a norma dell'articolo 107 del D.P.R. n. 1229/1959, escludendo così il possibile ricorso alla notificazione a mezzo posta. Ove neppure tali modalità possano essere attuate, al notifica si perfeziona con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede dell'impresa risultante dal registro delle imprese. L'articolo 15 della legge fallimentare è integrato con la previsione di un termine di quarantacinque giorni, dal deposito del ricorso, entro il quale va fissata l'udienza per la comparizione del debitore.

Il sistema proposto consente di coniugare l'esigenza di assicurare all'imprenditore l'effettivo e concreto esercizio del diritto di difesa, con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale. A tal fine, si prevede che il tribunale è di fatto esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all'imprenditore medesimo (così recependo l'insegnamento della Suprema Corte che, nella vigenza della norma del codice di procedura civile, ha affermato che "il tribunale, anche dopo la modifica dell'art. 111 Cost. ed ai fini del rispetto del contraddittorio, resta esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di oggettiva irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conferme agli obblighi di correttezza di un operatore economico" (Cass. 7 gennaio 2008, n. 32).

La lettera b) dell'articolo 35 illustrato introduce, nella legge fallimentare, una norma generale (articolo 31-bis) sulle comunicazioni del curatore, imponendo allo stesso di effettuare tutte le comunicazioni ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni all'indirizzo di posta elettronica certificata, che gli stessi soggetti sono obbligati ad indicare al curatore nei casi in cui è prevista una interlocuzione curatore-creditori.

In questo specifico intervento normativo le comunicazioni non coinvolgono l'ufficio giudiziario, ma il curatore (che, sebbene organo della procedura fallimentare, non è incardinato nell'ufficio). Il riferimento alla trasmissione a mezzo posta elettronica certificata è sufficiente per chiarire che il curatore deve ovviamente munirsi di un gestore che rispetti la normativa di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

La trasmissione telematica degli atti è idonea ad agevolare non solo la cancelleria ma anche il curatore, a cui oggi spesso i creditori si rivolgono anche in via ordinaria per assumere informazioni ed interloquire sulla procedura.

Evidente è la connessione tra tutte le norme, perché l'invito ai creditori a comunicare l'indirizzo PEC è necessario per consentire al curatore di effettuare le comunicazioni telematiche. Si tratta, in definitiva, di disposizioni (quella del neointrodotta articolo 31-bis e le altre modificate della legge fallimentare) che, agevolando la partecipazione dei creditori alle procedure concorsuali che li vedono coinvolti, si propongono non solo di accelerare il flusso di comunicazioni contenendo al contempo i costi delle medesime, ma anche di creare un sistema improntato alla massima trasparenza (sono numerosissimi i casi di procedure "incagliate" da anni, delle quali i creditori hanno perso ogni traccia). Inoltre, è importante sottolineare che per tutte le procedure concorsuali (sia giurisdizionali che amministrative) si viene a realizzare un sistema omogeneo di comunicazione, delineando un quadro di certezza per i creditori.

La lettera c) dell'articolo 35 modifica l'art. 33 della legge fallimentare prevedendo la comunicazione del rapporto del curatore ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni, mediante PEC; adempimento reso possibile, senza eccessivi costi per la procedura, solo in tale forma elettronica e volto ad aumentare sensibilmente la trasparenza nella gestione della procedura stessa.

La lettera d) incide, sostituendolo, sul primo comma dell'art. 92 legge fallimentare. Nel primo contatto tra curatore e creditori, l'organo della procedura è previsto che comunichi con costoro a mezzo PEC, ove l'indirizzo dei destinatari risulti dal registro delle imprese, ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti istituito dal presente decreto legge. In ogni altro caso (ivi compresi quei casi in cui la comunicazione telematica non venga effettuata per causa imputabile al destinatario), la comunicazione del curatore è effettuata a mezzo posta o telefax. Il contenuto dell'avviso è integrato dalla proposta normativa illustrata con l'avvertimento al creditore o al titolare di diritti che ha l'onere previsto dall'articolo 93, quinto comma, n. 5) circa l'obbligatorietà della indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni relative alla procedura, nonché con la previsione che l'avviso contiene l'indicazione dell'indirizzo PEC dello stesso curatore.

La lettera e) modifica l'articolo 93 della legge fallimentare concernente la domanda di ammissione al passivo ed introduce l'obbligo di presentare detta domanda in via telematica, inoltrandola direttamente al curatore.

Si fa fronte così ai gravosi oneri di cancelleria nella gestione di un gran numero di domande di ammissione al passivo. E' previsto che sia il curatore ad utilizzare direttamente i dati inseriti dai singoli creditori per compilare il progetto di stato passivo e, ancor prima, l'elenco dei creditori che l'art. 89 legge fallimentare pone a suo carico; in questo modo si consente una tempestiva alimentazione del registro informatico (SIECIC), non essendo possibile una rigida strutturazione della domanda di ammissione, sia per l'elevato numero di variabili (in relazione al tipo di credito, di privilegio, di forme giuridiche del creditore che può anche essere un soggetto estero) sia perché si tratterebbe di soggetti che rientrerebbero nella qualifica di "utenti privati" di cui all'art. 13 del decreto ministeriale n. 44/11 (e si rammenta che allo stato i sistemi informatici non consentono il flusso di dati da/a soggetti diversi dagli abilitati esterni (privati o pubblici), cioè sostanzialmente avvocati e ausiliari del giudice).

E' specificamente previsto che il ricorso, presentato anche dalla parte personalmente, sia formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per essere trasmesso direttamente all'indirizzo PEC del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92 come novellato.

La tempestività del deposito è dimostrata dal sistema di gestione della posta elettronica certificata (che ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 68/05 il gestore è obbligato ad apporre un "riferimento temporale su ciascun messaggio").

Il riferimento all'art. 22 comma 3 D. Lgs. 82/05 consente a qualunque creditore di formare una domanda di ammissione su supporto cartaceo, sottoscriverla in maniera tradizionale e poi spedirla autonomamente (se munito di un indirizzo di posta elettronica certificata) o affidarla per l'inoltro ad un qualsiasi soggetto che sia dotato della PEC. In altri termini, l'art. 22, comma 3, D.Lgs 82/05 prevede una modalità di formazione del documento digitale in tutto assimilabile al telefax, perché consente di trasformare in formato digitale un documento che è nato in forma analogica e, quindi, di inviarlo telematicamente.

Per completezza illustrativa, si rileva che non si ravvisano ragioni ostative a tale modifica, perché l'atto formato ai sensi dell'art. 22, comma 3, citato ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, fino all'eventuale disconoscimento. D'altra parte, già l'attuale art. 93, secondo comma, legge fallimentare consente la spedizione della domanda, preoccupandosi di assicurare solo la prova della ricezione (e non anche quella dell'autenticità della sottoscrizione, che viene riscontrata dal curatore mediante le necessarie verifiche sul merito dell'istanza).

Le lettere f) e g) incidono sugli artt. 95 e 97 della legge fallimentare apportando le modifiche utili ai fini dell'armonizzazione con il sistema di comunicazioni per via telematica che si introducono con le norme in esame: - è dunque prevista la comunicazione del progetto dello stato passivo formato dal curatore all'indirizzo di posta elettronica che i creditori hanno indicato nella domanda di insinuazione al passivo; - è quindi previsto che la comunicazione dell'esito dell'accertamento del passivo debba essere data a mezzo posta elettronica certificata, con le conseguenze, in mancanza di disponibilità dell'indirizzo PEC da parte del curatore, che si applica la norma generale dell'articolo 31-bis.

Analogamente alla modifica apportata all'articolo 93 della legge fallimentare, la lettera h) modifica l'art. 101, primo comma, della legge fallimentare quanto alla modalità di presentazione della domanda di insinuazione tardiva: tale domanda, infatti, deve essere trasmessa al curatore (e non depositata in cancelleria).

La lettera i) incide sulla formulazione dell'articolo 102, terzo comma della legge fallimentare prevedendo la trasmissione telematica ai creditori del decreto sulla previsione di insufficienza di realizzo.

Anche per il progetto di riparto (art. 110 della legge fallimentare), di cui il giudice ha ordinato il deposito in cancelleria, si prevede – lettera l) – che l'invio a tutti i creditori avvenga a mezzo PEC.

La lettera m) introduce modifiche all'art. 116 della legge fallimentare (rendiconto del curatore). Espunta dal secondo comma la possibilità di presentare osservazioni fino al giorno della udienza di discussione, la norma introduce, al secondo comma, in analogia a quanto già previsto per l'accertamento del passivo, la possibilità di presentare osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza, da trasmettere con le modalità di cui all'art. 93, secondo comma: cioè con le modalità telematiche.

Solo nei confronti del fallito, si prevede che, nel caso in cui sia impossibile procedere alla comunicazione in via telematica, nei suoi confronti, del rendiconto e della data della udienza, tali notizie gli siano comunicate con lettera raccomandata.

La lettera n) disciplina la comunicazione ai creditori a mezzo posta elettronica certificata anche della proposta di concordato (così modificando, sul punto, l'art. 125, secondo comma, della legge fallimentare); parimenti (lettera o) è prevista mediante PEC la comunicazione, da parte del curatore, della approvazione della proposta al proponente e ai creditori dissenzienti.

La lettera p) aggiunge all'art. 143, primo comma, della legge fallimentare un altro periodo, per precisare che il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori con PEC all'indirizzo indicato all'art. 93, terzo comma n. 5).

La modifica apportata all'art. 171, secondo comma, della legge fallimentare dalla lettera q) estende l'obbligo di comunicazione telematica anche per gli organi della procedura di concordato preventivo e per i creditori. Si prevede, infatti, che l'avviso ai creditori sia effettuato, da parte del commissario giudiziale, a mezzo posta elettronica certificata se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti istituito dal presente decreto legge (in ogni altro caso mediante posta o telefax) e che, contenga l'invito ad indicare il proprio indirizzo PEC e l'assunzione dell'onere di comunicare eventuali variazioni del medesimo. E' conseguentemente stabilito che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC, ovvero in caso di mancato recapito del messaggio di posta elettronica certificata, le comunicazioni avverranno mediante deposito in cancelleria.

L'art. 172, primo comma, è modificato (dalla previsione di cui alla lettera r) nel senso che l'inventario e la relazione sulle cause del dissesto sono depositati, dal commissario, in cancelleria, almeno dieci giorni (non più solo tre) prima della adunanza dei creditori e sono comunicate a mezzo PEC nel medesimo termine ai sensi dell'art. 171, secondo comma della legge fallimentare.

Anche la comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo PEC ai sensi dell'art. 171, secondo comma (periodo aggiunto al primo comma dell'art. 173 della legge fallimentare dalla lettera s).

La lettera t) modifica l'art. 182 della legge fallimentare nel senso che aggiunge al quinto comma un ulteriore comma che prevede l'applicazione dell'art. 33, ultimo comma, quarto periodo, con la sostituzione della parola "liquidatore" in luogo di "curatore" e la previsione della comunicazione a mezzo PEC di una copia del rapporto da parte del liquidatore al commissario giudiziale.

La lettera u) modifica l'articolo 205 della legge fallimentare sul modello dell'articolo 33 della legge fallimentare.

La lettera v) incide sull'art. 207 della legge fallimentare secondo il meccanismo già illustrato, viene introdotto l'obbligo del commissario liquidatore di comunicare il suo indirizzo PEC invitando i creditori a comunicare il loro e avvertendoli che le successive comunicazioni avverranno solo tramite PEC e che se la comunicazione con tale mezzo sarà impossibile per causa imputabile al destinatario le comunicazioni stesse saranno eseguite mediante deposito in cancelleria.

Anche per i creditori e i terzi che non hanno ricevuto la comunicazione di cui all'art. 207 della legge fallimentare è prevista - dall'art. 208 della legge fallimentare modificato dalla lettera z) della proposta normativa illustrata - la possibilità di chiedere il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, nel termine previsto dalla norma citata, mediante lettera raccomandata che contenga l'indicazione del proprio indirizzo PEC; è richiamato, quindi, l'art. 207, quarto comma, della legge fallimentare.

Nel medesimo ambito si collocano le modifiche che le lettere aa), bb) e cc) apportano rispettivamente agli articoli 209, 213 e 214 della legge fallimentare.

L'art. 36 del testo introduce modifiche ad alcune norme del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998 n. 274).

Si tratta, anche in questo caso, di adeguare le norme che prevedono comunicazioni da parte del commissario giudiziale o istanze per il riconoscimento delle proprie ragioni alle disposizioni in tema di utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Nello specifico, la lettera a) modifica l'art. 22 (Avviso ai creditori per l'accertamento del passivo) prevedendo la comunicazione con PEC o con lettera raccomandata per i soggetti che non sono tenuti per legge ad avere un indirizzo di PEC, ma con l'invito anche per questi ultimi di munirsi del predetto, avvertendoli che, in caso contrario, le comunicazioni saranno valide mediante deposito in cancelleria.

La lettera b) incide sull'art. 28 (Relazione del commissario giudiziale) prevedendo che la comunicazione, da parte del commissario, della relazione ai creditori e ai terzi titolari di diritti avvenga ai sensi dell'art. 22, come modificato.

La lettera c), a sua volta, modifica l'art. 59 (Comunicazione al tribunale del programma autorizzato) introducendo l'uso della PEC, ai sensi dell'art. 22, per le comunicazioni che la norma prevede.

Infine, la lettera d) modifica l'art. 61 (Esecuzione del programma) e la lettera e) modifica l'art. 75 (Bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario). In entrambi i casi, vi è esplicito richiamo alle modalità di comunicazione di cui all'art. 22 citato.

Alle lettere successive si stabiliscono altresì ulteriori modalità di trasmissione del bilancio e delle relazioni poste in essere dal commissario straordinario.

Articolo 18

Storia legislativa dell'intervento

La disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento è stata per la prima volta varata con il DL n. 212 del 2011, che conteneva un regolamento organico e di sistema del fenomeno della crisi delle piccole imprese e delle famiglie e del procedimento volto alla composizione della stessa. I presupposti di necessità e di urgenza costituzionalmente previsti sono stati ritenuti sussistenti in relazione alla rilevanza sociale della proposta e alla grave crisi economica in atto. I predetti presupposti sono particolarmente apprezzabili in chiave di incentivo allo sviluppo quale supporto alla domanda di consumo.

Al momento dell'emanazione del predetto decreto legge (DL n. 212 del 2011) l'ordinamento non conteneva alcuna disciplina della materia, dal momento che il c.d. DDL Centaro (AS 307, attuale legge n. 3 del 2012) pendeva da tempo innanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

In sede di conversione del decreto legge (AS 3075) la Commissione Giustizia del Senato e l'Aula successivamente hanno approvato un emendamento governativo strutturato in modo sovrapponibile all'intervento odierno.

Chiamata ad esaminare il DL n. 212 del 2011 (dopo l'approvazione del Senato), la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha chiesto e ottenuto lo stralcio della proposta rappresentando l'opportunità politica di concludere l'iter di approvazione del c.d. DDL Centaro (da tempo incardinato), invitando il Governo a tradurre in un DDL gli interventi correttivi contenuti nel testo originario del DL e nei successivi emendamenti, con l'indicazione che la trattazione avrebbe avuto carattere di riconosciuta priorità. La richiesta della Commissione Giustizia della Camera trovava fondamento nell'esigenza di verificare in sede statistica l'efficacia applicativa dell'impianto normativo, declinato su base negoziale, oramai in via di finalizzazione parlamentare.

Accogliendo l'invito della Commissione il Governo, subito dopo l'approvazione della legge 27 gennaio 2012 n. 3, ha presentato un DDL di propria iniziativa (AC 5117), attualmente pendente innanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del quale, viceversa, non è stato ancora possibile iniziare l'esame.

Nelle more della trattazione del DDL, dunque, si è provveduto ad effettuare un monitoraggio statistico a campione su alcuni tra i tribunali di maggiori dimensioni. Ne è emersa una sostanziale quanto radicale inefficacia dell'istituto per come introdotto. I dati in merito al numero delle procedure pendenti o già definite in sede giudiziale ai sensi della legge n. 3 del 2012, sono i seguenti: nessun procedimento pendente presso i tribunali di Milano, Torino, Bari, Brindisi, Pavia; 1 solo ricorso presentato al Tribunale di Roma e a quello di Firenze.

Le ragioni di questo strutturale insuccesso sono agevolmente spiegabili alla luce del dato comparato, che indica come tutti i Paesi che si sono dotati di una disciplina per la risoluzione di crisi economiche come quelle in parola, hanno optato per uno strumento concorsuale con effetti esdebitatori e non negoziale di tipo transattivo. Va anche ricordato che gli unici Paesi che attualmente non consentono l'accesso dei soggetti non fallibili ad una procedura concorsuale esdebitatoria di risoluzione della crisi sono: la Cina, il Vietnam, la Bulgaria, l'Ucraina, l'Ungheria, e alcuni paesi del sud America. L'ultimo paese in Europa a dotarsi di questa disciplina è stata la Grecia nel 2010. Per completare il quadro deve ricordarsi che l'Inghilterra si è dotata di una procedura per l'esdebitazione dei soggetti non fallibili nell'anno 1705 e gli Stati Uniti d'America nell'anno 1841.

La rappresentata storia parlamentare e le emergenze statistiche relative al primo impatto applicativo della legge n. 3 del 2012 acuiscono pertanto i profili di necessità e urgenza dell'intervento correttivo, posto che l'ordinamento, sostanzialmente, continua a non offrire alcuna risposta efficiente per la crisi del debitore civile e per le esposizioni debitorie delle imprese non fallibili, che connotano significativamente il tessuto economico nazionale. Coerentemente, le medesime sopravvenute ragioni inducono, nella cornice di persistenza della profonda crisi economica che coinvolge il Paese, ad optare per lo strumento d'urgenza al fine della necessaria correzione della disciplina dell'insolvenza civile, da offrire a un rapido nuovo esame parlamentare in sede di conversione.

La proposta normativa è finalizzata ad apportare modifiche all'impianto della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovra indebitamento", con l'obiettivo di aumentarne efficacia e capacità operativa. In particolare sono apportate modificazioni al capo II, che detta un'organica disciplina del procedimento per la composizione delle crisi da sovra indebitamento di soggetti che non possono essere sottoposti alle vigenti procedure concorsuali.

Sono apportate al testo delle legge n. 3/2012, che per la prima volta ha introdotto nell'ordinamento un meccanismo negoziale di estinzione (controllata in sede giudiziale) delle obbligazioni del soggetto sovra indebitato non fallibile, modificazioni che investono, da un lato, il presupposto soggettivo per l'apertura delle procedure in esame, individuando un procedimento specificamente destinato al consumatore; d'altro lato, la natura del procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento, trasformandolo in chiave concordataria. Prevedendo cioè che i creditori che non aderiscono alla proposta di accordo non siano definibili quali creditori estranei, come tali titolari del diritto ad essere soddisfatti integralmente ma siano vincolati dall'accordo, sempre che concluso con creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti complessivi.

In particolare la proposta:

- definisce la figura del consumatore come possibile beneficiario di un'apposita procedura di composizione della crisi da introdursi attraverso la proposta di un piano; tale procedura è, essenzialmente, contrassegnata dall'assenza di un procedimento volto ad acquisire l'adesione o il dissenso dei creditori rispetto al piano proposto ma si basa esclusivamente su di una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta d'indebitamento adottata dal consumatore, ciò in forza della considerazione che non sia rintracciabile alcun interesse economico dei creditori ad operare il "salvataggio" del soggetto di consumo;
- incide sul contenuto del piano (sia esso prospettato dal debitore in prospettiva di un accordo, sia invece formulato dal consumatore), prevedendo la possibilità di un pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati (con l'esclusione di determinati crediti tributari e previdenziali, dei quali è possibile la sola dilazione di pagamento);
- stabilisce la vincolatività della proposta omologata, ove superato il vaglio di convenienza, e quello di meritevolezza nel caso del consumatore, anche nei confronti dei creditori che non abbiano aderito alla proposta;
- riduce, ispirandosi al modello tedesco, al 60% la soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo tra debitore non consumatore e creditori;
- regola un autonomo procedimento di omologazione del piano del consumatore fondato su un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore, basato a sua volta sulla ragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni avuta dal debitore e sulla mancanza di colpa nella determinazione del sovra indebitamento;
- introduce la possibilità di una procedura alternativa di liquidazione di tutti i beni del debitore, anche se consumatore, avente una durata minima quadriennale;
- subordina, all'esito della liquidazione, al verificarsi di determinate condizioni e ad uno specifico giudizio del tribunale l'effetto di esdebitazione per i crediti non soddisfatti.

Le modifiche al testo della legge n. 3/2012 avvengono mediante la tecnica dell'interpolazione, attuando tuttavia una ristrutturazione dell'articolato attraverso una ripartizione dello stesso in sezioni e paragrafi che ne consentano una più agevole leggibilità. In particolare, il capo II viene ripartito, con la proposta di modifica in questione, nelle seguenti tre sezioni:

- Sezione prima – *Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento* (articoli 6-14-*bis* della legge);
- Sezione seconda – *Liquidazione del patrimonio* (articoli 14-*ter*-14-*duodecies* della legge);
- Sezione terza – *Disposizioni comuni* (articoli 15-16 della legge).

La prima sezione è a sua volta ripartita in paragrafi al fine di rendere chiara la divaricazione che subisce la procedura di omologazione a seconda che sia introdotta dal debitore non consumatore ovvero dal consumatore, per i quali sono previsti differenti giudizi da parte del tribunale.

La ripartizione in paragrafi della prima sezione del capo II del testo modificato è dunque così attuata:

- § 1 – *Disposizioni generali* (articoli 6-9 della legge);
- § 2 – *Accordo di composizione della crisi* (articoli 10-12 della legge);
- § 3 – *Piano del consumatore* (articoli 12-*bis*-12-*ter* della legge);
- § 4 – *Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore* (articoli 13-14-*bis* della legge).

Di seguito vengono illustrate le modificazioni apportate dall'articolo 1 del testo alle singole disposizioni della legge n. 3 del 2012. L'articolo è ripartito nelle seguenti lettere.

La lettera a) dello schema di disegno di legge modifica la denominazione del capo II della legge n. 3/2012 ed introduce le richiamate ripartizioni in sezioni e paragrafi.

Le lettere b), c) e d) dello schema, oltre ad apportare una modifica alla rubrica dell'articolo 6 della legge emendata, delinea anche in capo al consumatore la possibilità di far ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Dalla stessa disposizione viene modificata la definizione di 'sovraindebitamento', rendendo alternativa e non concorrenti le fattispecie di crisi statica e dinamica contemplate dal vigente articolo 6, anche al fine di promuovere il risanamento aziendale o l'exit del consumatore dalla crisi in stato non irreversibile qual è quello dell'insolvenza.

Viene quindi definito il *consumatore* come “debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. Ne consegue che in presenza di masse debitorie composite il debitore potrà accedere alla sola procedura di accordo di composizione della crisi.

La lettera e) incide sui presupposti di ammissibilità del piano disciplinato dall'articolo 7 della legge. Il piano su cui è modulata la proposta, per essere fattibile, deve prevedere il regolare pagamento dei creditori impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c., mentre è possibile proporre il pagamento parziale dei creditori privilegiati, entro il limite dell'importo realizzabile sul ricavato dei beni in caso di liquidazione, salva l'ipotesi di rinuncia, anche parziale, al privilegio. In ogni caso, quanto ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Analoga proposta di piano è previsto espressamente che possa essere avanzata dal consumatore.

E' aumentato a cinque anni il periodo precedente alla proposta nel corso del quale il debitore non deve aver fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi né a quella liquidatoria.

Viene aggiunta una ulteriore condizione di ammissibilità della proposta rappresentata dal fatto che il debitore non deve aver subito provvedimenti di revoca, annullamento, risoluzione dell'accordo, ovvero revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano.

Viene chiarito con espressa disposizione normativa che l'imprenditore agricolo può accedere alla procedura di composizione della crisi.

Una specifica condizione di inammissibilità è introdotta per il consumatore, al quale è richiesto di produrre documentazione idonea a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale in funzione del giudizio di meritevolezza da assumere in sede di omologazione del piano che prescinde, in tal caso, da un accordo.

La lettera f) dello schema di disegno di legge apporta integrazioni all'articolo 8 della legge, che delinea il contenuto dell'accordo. Dalla stessa disposizione è operata l'abrogazione del meccanismo di moratoria del pagamento dei creditori estranei all'accordo, in conseguenza della determinante modifica in chiave concordataria della procedura di composizione della crisi. Si prevede altresì che la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa o il piano del consumatore possono prevedere una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di cause di prelazione. Tale previsione trova la propria giustificazione nell'incentivare la continuità aziendale e nel promuovere le esigenze sociali connesse al superamento della crisi del consumatore.

La lettera g) apporta modifiche di dettaglio all'articolo 9 della legge, che regola il deposito della proposta e stabilisce che alla proposta di piano il consumatore deve allegare una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che ponga il tribunale in condizione di conoscere: - le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; - le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; - l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; - la completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. La ragione di siffatta penetrante modifica discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza. In forza della natura concorsuale della procedura de qua si prevede conseguentemente la sospensione, ai soli effetti del concorso, degli interessi convenzionali o legali, salve le eccezioni per i crediti muniti di cause di prelazione.

La lettera i), incidendo sull'articolo 10 della legge, apporta modifiche al procedimento di omologazione dell'accordo del debitore non consumatore, stabilendo: - che la comunicazione ai creditori del decreto di fissazione dell'udienza avvenga almeno trenta giorni prima della scadenza del termine loro assegnato per esprimersi sulla proposta, onde garantire il diritto ad un pieno contraddittorio; - che tra il giorno del deposito della proposta ed il giorno dell'udienza non debbono intercorrere più di sessanta giorni. Viene stabilito, ad integrazione della pubblicità disposta dal giudice, che il decreto di fissazione dell'udienza sia trascritto, a cura degli organismi di composizione della crisi presso gli uffici competenti, qualora il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati.

E' prevista la nullità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice dopo il provvedimento di sospensione e il blocco delle procedure esecutive individuali sino al momento di definitività del provvedimento di omologazione, che produrrà effetti obbligatori verso i creditori anteriori. Viene altresì previsto che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari. Tali effetti protettivi del patrimonio del debitore vengono anticipati nella procedura di accordo, anche rispetto a quanto previsto in tema di consumatore, allo scopo di impedire che tra la data di deposito della domanda e quello dell'udienza si determina un "corsa dei creditori" a munirsi di titoli di prelazione; tali effetti restano comunque rimessi ad una deliberazione giudiziale, escludendosi così l'effetto del c.d. automatic stay, proprio del concordato preventivo. D'altra parte, nel corso della successiva udienza al giudice che rivela la presenza di atti in frode ai creditori, il riconosciuto il potere di revoca del predetto provvedimento sospensivo. Al fine di consentire la diretta applicazione della disciplina in punto di opponibilità ai terzi si prevede l'equiparazione all'atto di pignoramento del decreto di apertura della procedura.

La lettera l) dello schema di disegno di legge apporta modifiche alla disposizione dell'articolo

11 della legge in materia di raggiungimento dell'accordo sulla proposta del debitore non consumatore. In particolare viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso in caso di mancata espressa manifestazione di volontà del creditore; è abbassata al 60% la soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo tra debitore e creditori; è chiarito che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta preveda l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non parimenti diritto di esprimersi sulla proposta il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado e i cessionari e gli aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti quando non siano integralmente eseguiti i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche ed è inoltre prevista la revoca dell'accordo nel caso in cui risultino compiuti, durante la procedura, atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ovvero se, in qualunque momento, risulti che mancano le condizioni previste per l'ammissibilità della proposta.

La lettera m) modifica l'articolo 12 della legge sul giudizio di omologazione dell'accordo, che implica la verifica della fattibilità del piano e dell'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e di quelli privilegiati (tributari e previdenziali) da pagare integralmente. In caso di opposizione dei creditori o di qualunque interessato, è operato dal tribunale un giudizio di convenienza del piano in relazione alle possibilità di realizzo offerta dall'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda (c.d. giudizio di *cram down*).

E' espressamente previsto che i creditori posteriori non possono aggredire esecutivamente i beni oggetto dell'accordo.

In caso di fallimento del debitore, è garantita l'esclusione dell'azione revocatoria sugli atti posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato. La norma si riferisce all'ipotesi in cui il debitore, anche a causa di circostanze sopravvenute, sia stato dichiarato fallito dal tribunale. La disposizione ricalca il disposto dell'articolo 67, terzo comma, lettera e) della legge fallimentare per le ipotesi di pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione.

La lettera n) innesta nel tessuto normativo della legge n. 3/2012 due articoli (12-*bis* e 12-*ter*) riguardanti il procedimento di omologazione del piano del consumatore e gli effetti dell'omologazione del medesimo piano.

Il procedimento di omologazione della proposta del consumatore è concentrato tendenzialmente in un'unica udienza, all'esito della quale, il tribunale deve assumere una decisione fondata su un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore, basato a sua volta sulla ragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni assunte e sulla mancanza di colpa nella determinazione del sovra indebitamento. I generali effetti protettivi del patrimonio del consumatore sono ricondotti al provvedimento omologazione, senza prevederne un'anticipazione in via ordinaria, stante il carattere di maggiore semplificazione del procedimento illustrato nonché l'assenza delle esigenze di conservazione dell'unità produttiva, propria esclusivamente dei debitori non consumatori; il giudice può comunque sospendere specifici procedimenti di esecuzione forzata che possono pregiudicare la fattibilità del piano. Il nuovo articolo 12-*ter* della legge regola gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore sulla stessa linea di quelli dell'omologazione dell'accordo del debitore non consumatore.

L'esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore sono regolati dagli articoli 13, 14 e 14-*bis* della legge e raccolti nel § 4 come introdotto dalle lettere p), q) ed r) dello schema di disegno di legge.

L'articolo 13 contiene un regime di prededuzione per i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura.

Alle ipotesi già previste di revoca, annullamento e risoluzione dell'accordo del debitore, viene specificamente dettata la disciplina della revoca e della cessazione degli effetti dell'omologazione del piano (art. 14-*bis*).

E' inserita (lettera s) nella struttura del testo della legge n. 3/2012 una sezione seconda (artt. 14-*ter* – 14-*terdecies* della legge), che introduce una alternativa esclusivamente liquidatoria alla proposta di ristrutturazione della crisi anche al fine di rendere operativo il giudizio di *cram down* rimesso al giudice in sede di omologazione, nonché la disciplina del procedimento di esdebitazione conseguente a detta procedura.

Nelle ipotesi di revoca o di cessazione degli effetti del piano proposto dal debitore o quando vi sia il fondato timore che siano stati compiuti, dopo l'omologazione, atti in frode ai creditori, ovvero nel caso in cui il debitore non provveda ai regolari pagamenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti previdenziali e assistenziali, viene disposta, d'ufficio, la conversione della procedura di composizione della crisi in procedura liquidatoria dei beni.

La procedura di liquidazione, aperta con decreto, deve avere ad oggetto tutti beni del debitore ed è attuata da un liquidatore nominato dal giudice e le cui funzioni possono essere svolte dallo stesso organismo di composizione della crisi.

Nella procedura di liquidazione, è prevista necessariamente l'apertura di una parentesi cognitoria di accertamento del passivo.

Al fine di evitare l'abusivo accesso alla procedura liquidatoria con conseguente beneficio esdebitatorio, viene prevista, in linea con i modelli di altri paesi, una durata minima della procedura (4 anni), con acquisizione al patrimonio di liquidazione dei beni sopravvenuti nel predetto arco temporale.

Il procedimento di esdebitazione è previsto esclusivamente all'esito della procedura liquidatoria, essendo tali effetti prodotti, d'altra parte, dalla natura vincolante dell'accordo o del piano del consumatore omologati. L'esdebitazione è subordinata a verificarsi di determinate condizioni accomunate dall'esigenza di verificare la correttezza del comportamento del debitore. In particolare si prevede che nei quattro anni di durata della liquidazione egli abbia l'onere di svolgere un'adeguata attività produttiva di reddito e di non sottrarsi ingiustificatamente alle opportunità lavorative.

Una sezione terza introdotta dal disegno di legge illustrato (lettera t) riunisce disposizioni comuni alle diverse procedure di composizione della crisi. E' disciplinato l'organismo di composizione della crisi (art. 15 della legge).

Le disposizioni comuni sono completate con il richiamo delle sanzioni penali già previste a carico del debitore e dei componenti degli organismi di composizione della crisi, emendate nella sola parte necessaria a sussumere anche le condotte di omessa indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-*ter*, comma 3 (da intergere con i beni sopravvenuti nel corso della procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 14-*undecies*), nonché quelle del professionista che svolga le funzioni dell'organismo di composizione della crisi.

L'articolo 2 dello schema reca una norma transitoria per la quale le disposizioni modificative della legge si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.

Articolo 19

La presente disposizione si propone di dare un impulso significativo alle attività di ricerca ed innovazione dell'ICT. E' infatti necessario un cambio nel paradigma di sostegno pubblico alle iniziative del sistema produttivo, passando dal sussidio diretto alle imprese alla condivisione tra pubblico e privato del rischio su specifiche iniziative mirate.

In questa nuova logica, si propone di affidare all'Agenzia per l'Italia Digitale (AID) il compito di promuovere la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici connessi alla realizzazione dell'Agenda Digitale col duplice obiettivo di:

- incidere sullo sviluppo di prodotti e servizi innovativi rilevanti, quali la rete a banda ultralarga, fissa e mobile, l'exploitation digitale dei beni culturali e paesaggistici, la salute, la sostenibilità ambientale, i trasporti e la mobilità, la sicurezza, la difesa, le smartcities e communities;
- mantenere ed incrementare la presenza sul territorio nazionale dei grandi player nazionali ed internazionali dell'ICT coinvolgendoli in iniziative di R&I di lungo periodo.

I grandi progetti promossi dall'Agenzia potranno riguardare:

- a) lo sviluppo di una nuova tecnologia e/o l'integrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducano nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale in grado di qualificare un prodotto/processo innovativo.
- b) lo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda pubblica espressa da amministrazioni centrali e locali;
- c) attività di ricerca volte allo sviluppo di soluzioni finalizzate alla realizzazione di tali servizi e prodotti ;
- d) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacità competitiva delle piccole e medie imprese.

Per sostenere i grandi progetti di ricerca, selezionati sulla base di manifestazioni di interesse sollecitate dall'Agenzia per l'Italia digitale da parte di imprese singole o in partenariato o anche in associazione con enti di ricerca verranno utilizzati:

- a) un meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio (RiskSharingfacility), per l'innovazione digitale per l'implementazione del quale il Ministero dello sviluppo economico, il Ministro dell'università e il Ministro per la coesione territoriale stipulano un accordo quadro di collaborazione con la BEI, con Cassa depositi e prestiti e con altri investitori istituzionali;
- b) specifiche intese o accordi di programma con le regioni o altre amministrazioni pubbliche competenti;
- c) alla promozione degli appalti pubblici precommerciali disciplinati dal presente decreto.

Con distinta disposizione sugli appalti pubblici innovativi ed appalti pre-commerciali, strettamente legata alla prima quanto agli scopi ed alle finalità, si vuole promuovere, attraverso figure giuridiche fortemente innovative e mai regolamentate in precedenza, la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali presso le amministrazioni pubbliche, considerati quali strumenti utili a realizzare le finalità previste dall'Agenda digitale italiana (anche al fine di realizzare grandi progetti di cui alla norma sopra descritta). A tal fine spetterà all'Agenzia per l'Italia digitale pubblicare una sollecitazione alle manifestazioni di interesse rivolta alle amministrazioni pubbliche, diretta ad acquisire la segnalazione di problemi di particolare rilevanza e valutare tali manifestazioni di interesse in termini di rilevanza sociale, innovatività e accessibilità prevedendo, infine, che la soluzione individuata sia resa disponibile nei confronti delle

Amministrazioni che ne facciano richiesta e cofinanziando l'appalto commerciale di quelle che hanno partecipato alla sollecitazione alla manifestazione di interesse.

Articolo 20

La valorizzazione e la condivisione dell'ingente patrimonio di dati, applicazioni ed esperienze progettuali generato dalle e nelle comunità intelligenti (*Smart cities & communities*) è fondamentale per supportare la crescita di una nuova generazione di servizi utili ad amministrazioni, imprese e cittadini. A tal fine, la presente norma ha lo scopo di realizzare un ecosistema informativo aperto per le comunità intelligenti italiane, attraverso la definizione di un quadro normativo e un modello di *governance* specifici, in grado di supportarne la crescita. Tale intervento s'inserisce nel contesto normativo consolidato, delineato dal CAD e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 che recepisce la Direttiva europea 2003/98/EC sull'informazione del settore pubblico, integrandolo e rafforzandolo negli elementi fondamentali per lo sviluppo delle comunità intelligenti.

La norma descrive le caratteristiche e la *governance* dell'architettura informativa nazionale che sia in grado di realizzare i principi di interoperabilità e condivisione nella gestione del patrimonio informativo delle comunità intelligenti in Italia. A tal fine viene assegnata all'Agenzia per l'Italia digitale la responsabilità di coordinare il processo attraverso il collegamento delle iniziative svolte dalle amministrazioni pubbliche, la definizione di standard tecnici di interoperabilità e la costruzione e il mantenimento di piattaforme atte alla diffusione, riuso e riutilizzo di dati e applicativi, modelli e processi, soluzioni ed esperienze progettuali.

Il comma 1 assegna il ruolo di coordinamento nazionale all'Agenzia per l'Italia digitale. Vengono poi individuati i compiti specifici dell'Agenzia che, in collaborazione con il comitato tecnico istituito con il comma 3:

a) predispone il piano nazionale delle comunità intelligenti, individuando ogni anno gli obiettivi per lo sviluppo e il progresso del paradigma;

b) predispone il rapporto nazionale delle comunità intelligenti come documento consuntivo delle attività annuali in cui sono riportate le valutazioni delle politiche attuate sulla base del sistema di monitoraggio indicato nell'art. 40, comma 4;

c) definisce, aggiornandole periodicamente, le linee guida recenti standard tecnici e procedurali per accompagnare le amministrazioni nel processo di condivisione, riuso e riutilizzo. Viene inoltre istituita la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti, composta da tre elementi: la piattaforma del riuso, la piattaforma dei dati e dei servizi informativi e il sistema di monitoraggio delle comunità intelligenti. Essa rappresenta lo strumento concreto e il luogo privilegiato per la diffusione di pratiche di riutilizzo di dati, riuso di applicazioni, condivisione di servizi ed esperienze di finanziamento dei progetti delle comunità intelligenti.

I commi 2 e 3 istituiscono e definiscono le funzioni del comitato tecnico delle comunità intelligenti che collabora attivamente alla stesura dei documenti programmatici e in generale alla realizzazione della strategia nazionale. Esso svolge un duplice ruolo, supporta l'Agenzia nella definizione del contesto tecnologico più adatto alla diffusione efficace e efficiente del paradigma delle comunità intelligenti in Italia e costituisce il luogo dove valutare l'efficacia delle politiche attuate.

Nel comma 4 è istituito lo statuto della cittadinanza intelligente (*Charter of Smart Citizenship*) che, redatto congiuntamente dall'Agenzia e dal comitato tecnico, rappresenta il documento fondativo dei diritti e dei doveri dei cittadini delle comunità intelligenti e ha lo scopo di promuovere la realizzazione di un modello di Comunità Intelligenti partecipative e inclusive, in grado di garantire crescita economica e progresso civile. Nello statuto sono anche riportati i protocolli specifici che le amministrazioni s'impegnano a firmare per avvalorare in modo concreto il perseguimento degli obiettivi indicati dallo statuto.

Il comma 5 precisa che l'Agenzia e le amministrazioni coinvolte stabiliscono le modalità e i tempi con cui si svolgono le attività di consultazione pubblica, anche per via telematica, al fine di

permettere agli *stakeholders* di partecipare in modo attivo al processo di diffusione delle comunità intelligenti sul territorio nazionale.

I commi 6 e 7 stabiliscono rispettivamente che la sottoscrizione dello statuto, e dunque l'adesione ai principi in esso enunciati, è necessaria per ottenere la qualifica di "comunità intelligente" ed è vincolante per l'accesso a fondi pubblici.

Il comma 8 intende regolare il rapporto tra l'Agenzia e le amministrazioni locali, al fine di assicurare la rapida diffusione sul territorio di modelli e soluzioni ad alta replicabilità per la programmazione e l'attuazione del piano nazionale delle comunità intelligenti.

Il comma 9 intende identificare le tre componenti di cui si compone la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti e di descriverne le funzioni. Essa svolge un ruolo primario nello sviluppo efficiente del paradigma perché offre lo strumento concreto con cui le amministrazioni possono non solo condividere le proprie conoscenze ma adottare un nuovo modello di sviluppo collaborativo e gestione cooperativa dei sistemi informativi (*Open Innovation, Open Source, Open Data*). La norma individua in 120 giorni l'arco temporale entro il quale l'Agenzia deve attivare la piattaforma nazionale; i commi successivi descrivono nel dettaglio compiti e funzioni delle sue tre componenti.

Il comma 10 individua la piattaforma del riuso degli applicativi e delle soluzioni informative delle comunità intelligenti nella quale le amministrazioni pubbliche trovano un set di strumenti abilitanti la pratica del riuso, indicazioni su formati e processi standard per l'indicizzazione e condivisione degli applicativi e le istruzioni sugli standard aperti e le regole da adottare per promuovere l'interoperabilità tra i sistemi. Inoltre, al fine di promuovere la diffusione di un nuovo paradigma di sviluppo software basato sulla cooperazione e la condivisione delle conoscenze, le amministrazioni potranno utilizzare la piattaforma del riuso come strumento di sviluppo cooperativo con altre amministrazioni, imprese e cittadini.

Nel comma 11 si descrive la piattaforma, o catalogo, dei dati e dei servizi informativi delle comunità intelligenti le cui funzioni sono: la catalogazione dei dati e dei servizi informativi al fine di creare una mappa nazionale delle risorse disponibili, la definizione di standard tecnici per i servizi di esposizione dei dati (*Application programming interface, API* - interfaccia di programmazione di un'applicazione) e il coordinamento del processo di elaborazione delle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati. Inoltre è compito della piattaforma, e di conseguenza dell'Agenzia che la gestisce, promuovere l'utilizzo innovativo del patrimonio informativo pubblico e la realizzazione di nuovi servizi attraverso iniziative specifiche quali concorsi, eventi e attività formative.

Il comma 12 istituisce il sistema di monitoraggio che, realizzato dall'Agenzia in collaborazione con le amministrazioni locali e gli enti interessanti, ha lo scopo di catalogare i dati sugli interventi per lo sviluppo delle comunità intelligenti e di creare degli indici capaci di calcolare l'efficacia delle misure adottate. I prodotti di tale costante attività di monitoraggio serviranno per verificare le politiche adottate e per indirizzare quelle future; il rapporto e i dati in esso contenuti saranno resi disponibili e riutilizzabili.

Il comma 13 stabilisce che la partecipazione alla piattaforma nelle sue varie componenti è qualificante per l'assegnazione di fondi pubblici nazionali per lo sviluppo di progetti innovativi per le comunità intelligenti.

Il comma 14 prescrive che in prima applicazione i dati presenti nel catalogo di cui all'art. 67 CAD trovi collocazione all'interno della piattaforma nazionale delle comunità intelligenti.

Il comma 15 contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 16 detta misure organizzative al fine di consentire all'Agenzia di affrontare i rilevanti compiti strategici affidati alla stessa sia dal d.l. n. 83 del 2012 sia dal presente decreto.

La norma intende sottolineare inoltre (commi da 19 a 22) l'importanza dell'inclusione di soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate nella progettazione e realizzazione delle comunità intelligenti. Oltre a offrire una definizione di inclusione in questo articolo sono riportati gli obblighi che l'Agenzia e le amministrazioni coinvolte devono rispettare per progettare comunità

realmente inclusive, le modalità con cui saranno rilevati i parametri di accessibilità e le eventuali sanzioni relative.

Articolo 21

La norma, riprendendo varie proposte di iniziativa parlamentare, prevede che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) curi la prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riguardo alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.

L'IVASS ha il compito di mettere in correlazione banche dati gestite da soggetti diversi, e realizzare un archivio informatico integrato in grado di evidenziare indici di anomalia che possano formare oggetto di successivo approfondimento da parte delle Autorità preposte e possano stimolare azioni di vigilanza sulle imprese di assicurazione e la rete dei fiduciari collegati (intermediari, consulenti, periti, liquidatori). Le banche dati da correlare restano di proprietà e in gestione di soggetti pubblici distinti.

L'IVASS avrà un ruolo proattivo verso le Autorità giudiziarie per segnalare i parametri di anomalia e incentivare azioni di indagine utilizzando il veicolo della vigilanza assicurativa, eventualmente con la collaborazione delle stesse compagnie coinvolte e vittime dell'ipotesi di frode assicurativa.

Articolo 22

Le disposizioni dei primi tre commi rispondono all'obiettivo di favorire la concorrenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC auto, attraverso una maggiore mobilità del consumatore favorita dalla sua accresciuta consapevolezza delle condizioni contrattuali presenti sul mercato.

In particolare, al comma 1, si introduce nel Codice delle assicurazioni private un nuovo articolo 170-bis finalizzato all'abolizione delle clausole di tacito rinnovo eventualmente previste dal contratto assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e dai contratti stipulati in abbinamento allo stesso ai sensi dell'articolo 170, comma 3 del Codice.

Le disposizioni dal quarto al settimo comma prevedono la definizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, di uno schema di "contratto base" di assicurazione responsabilità civile auto, nel quale prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell'adempimento di assicurazione obbligatoria. Ogni compagnia assicurativa, nell'offerirlo obbligatoriamente al pubblico, anche attraverso internet, dovrà definirne il costo complessivo individuando separatamente ogni eventuale costo per eventuali servizi aggiuntivi. Attraverso tale standardizzazione, diventa così più agevole per il consumatore la comparazione del prezzo fra contratti con garanzie/clausole identiche offerte dalle varie imprese di assicurazione.

La norma prevede anche, al comma 8, l'introduzione di una disciplina che obblighi le compagnie di assicurazione a garantire una corretta e aggiornata informativa on line ai propri clienti mediante predisposizione sui relativi siti internet di aree riservate, accessibili mediante sistemi di riconoscimento che tutelino la privacy (user-id, password, sistemi di accesso controllato) nelle quali i clienti e/o i propri fiduciari abilitati possano verificare lo stato delle proprie coperture assicurative, le scadenze, i termini contrattuali sottoscritti, la regolarità dei pagamenti di premio, i valori di riscatto ovvero le valorizzazioni delle polizze vita, secondo procedure simili agli attuali sistemi di home banking.

Coerentemente, la previsione del comma 9 intende rafforzare i requisiti professionali degli intermediari assicurativi favorendone la formazione per via telematica, ma per il tramite di un'adeguata regolamentazione da parte dell'IVASS, che dovrebbe determinare con apposito regolamento specifiche tecnico-funzionali degli interventi resi in modalità e-learning, caratteristiche e standard dei prodotti e contenuti formativi, requisiti dei soggetti formatori e modalità più rigorose per il loro accreditamento.

Anche al fine di pervenire ad una maggiore trasparenza ed omogeneità del mercato dell'offerta formativa nel settore, tra le suddette specifiche dovrebbe essere specificamente regolata la fruizione dell'attività didattica tramite formazione a distanza (in particolare, attraverso la cd. "aula virtuale", dove dovrebbe essere garantita la sincrona compresenza di docenti e discenti) e, più in generale, garantita l'interattività dell'attività didattica e la tracciabilità dei tempi di erogazione e fruizione della formazione, mediante meccanismi che, ad esempio, inibiscano l'accelerazione della fruizione del corso e garantiscano la presenza fisica del discente per il tempo previsto.

Con i commi 10, 11 e 12 si vuole altresì consentire agli intermediari di poter collaborare con altri soggetti iscritti al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, garantendo piena informativa e trasparenza nei confronti dei consumatori. È specificato che ogni patto contrario tra compagnia assicurativa e intermediario mandatario è nullo, ciò per consentire l'esatta applicazione della norma.

All'IVASS è attribuita la vigilanza e data inoltre la possibilità di adottare le più opportune direttive per la corretta applicazione della norma.

La norma risolve una questione interpretativa dell'attuale trasposizione in legge nazionale (art. 109 D.Lgs. 209/2005) della direttiva in materia di intermediazione assicurativa (2002/92/CE), la quale

impedisce numerose forme di collaborazione tra intermediari: ad esempio un agente non può collaborare con un broker, i broker non possono collaborare tra loro, ed entrambe le categorie professionali non possono collaborare con le reti bancarie. Tali divieti, non previsti in ambito europeo dalla direttiva, di fatto limitano la concorrenza nel settore assicurativo e creano una disparità di trattamento rispetto agli altri operatori europei cui tali divieti non sono applicati.

L'importanza del ruolo della cooperazione tra intermediari nell'assolvere in modo adeguato all'incarico ricevuto dal cliente, è riconosciuto dalla Commissione Europea nell'Interim Report – Business Insurance Sector Inquiry del gennaio 2007, che ammette la presenza contemporanea di più intermediari nella distribuzione assicurativa.

L'impulso che la norma intende imprimere alla concorrenza partendo “dal basso” viene rafforzato dalla volontà di eliminare qualsivoglia impedimento derivante dalla tecnologia, considerato che, poiché le piattaforme informatiche delle compagnie di assicurazione sono diverse tra di loro (anche all'interno dello stesso gruppo assicurativo), l'intermediario che voglia operare con più compagnie è costretto ad utilizzare diverse infrastrutture tecnologiche con aggravio di tempi e costi. Il comma 13 ha così previsto che l'IVASS definisca, anche per il tramite di un tavolo tecnico con le principali Associazioni di settore, standard uniformi a cui le compagnie possano adeguarsi in tempi ragionevoli ai fini della definizione di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione dell'intero ciclo del prodotto assicurativo (preventivo, gestione del rapporto, conclusione e rinnovo del contratto), accrescendo così anche per questa via la quota, molto bassa in Italia, di turn-over della clientela. La piattaforma dovrà essere in grado di colloquiare con i sistemi proprietari delle compagnie per assicurare un'adeguata integrazione e confronto sulle informazioni inerenti i prodotti assicurativi nel corso delle consuete funzionalità di gestione.

Infine si riporta da 2 a 10 anni il termine prescrizione delle polizze vita cd “dormienti”, già ridotto nel 2008 dall'ordinario termine di 10 anni (comune a molti contratti simili ad esempio in materia bancaria) all'attuale termine di 2 anni, rivelatosi peraltro del tutto insufficiente al fine di garantire la possibilità di riscatto della polizza, soprattutto in caso di morte dell'intestatario.

Il termine viene così riallineato con i termini prescizionali ordinari, in modo, da un lato, di garantire maggiormente i consumatori – soprattutto gli eredi che devono riscuotere le polizze vita dei loro cari ed ai quali, molto spesso, il termine prescizionale dei 2 anni inibiva la possibilità di riceverle date anche le difficoltà delle pratiche legate all'eredità – e, dall'altro, di evitare possibili eccezioni di legittimità costituzionale per disparità di trattamento, ex articolo 3 della Costituzione, ad esempio rispetto alle polizze cd “dormienti” dei conti correnti bancari.

Articolo 23

L'urgenza di approvare le norme in esame deriva da diversi fattori, tra i quali emerge la circostanza che le Società di Mutuo Soccorso (di seguito SMS) sono disciplinate da una legge del 1886 che, per ovvi motivi, ha necessità di una profonda rivisitazione, soprattutto in alcune sue parti, per consentire loro di svolgere con maggiore efficacia i loro compiti nel campo socio-sanitario e previdenziale. Si tratta di obiettivi che possono essere raggiunti anche considerando l'opportunità e necessità di garantire alle stesse procedure pubblicitarie più certe e coerenti con la loro missione istituzionale e il definitivo avvio di un sistema di vigilanza che verifichi il rispetto dei requisiti normativi che le contraddistinguono.

Quindi, in attesa di una riforma organica della disciplina, il primo passo da compiere è sicuramente quello di semplificare e rendere più certa l'iscrizione delle S.M.S. al registro delle imprese visto che ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 3818/1886, le S.M.S. avevano l'obbligo di procedere

all'iscrizione nel "registro delle società". L'abolizione del predetto registro delle società e la conseguente istituzione del Registro delle imprese, ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, ha determinato uno stato di incertezza circa le procedure di pubblicità a carico delle S.M.S..

Infatti, la maggior parte delle CCIAA rifiuta l'iscrizione delle S.M.S. al Registro delle imprese, in quanto considerate enti non commerciali. Si tratta di un orientamento peraltro sostenuto ed alimentato dalla stragrande maggioranza delle stesse SMS, le quali non hanno provveduto alla iscrizione nel Registro delle Imprese proprio alla luce del carattere non commerciale delle loro attività.

Vi è, quindi, la necessità di disciplinare più compiutamente l'iscrizione delle S.M.S. al Registro delle imprese secondo criteri e modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. A tal fine, si propone l'iscrizione delle S.M.S. al Registro delle Imprese, con l'ulteriore automatica iscrizione presso l'Albo nazionale delle società cooperative, in una istituenda sezione ad esse dedicata, analogamente a quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 10, della Legge n. 99/2009.

Con il comma 2 si sostituisce l'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e si ampliano le attività che le S.M.S. possono svolgere in esclusivo favore dei soci e dei loro familiari conviventi stabilendo inoltre che le attività di cui alle lettere a) e b) potranno essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm..

Con il comma 3 si modifica l'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 dando la possibilità alle S.M.S. di promuovere attività di carattere educativo e culturale ai fini della prevenzione sanitaria e della diffusione dei valori mutualistici, limitando la loro azione alle attività espressamente previste dalla presente legge e stabilendo che tali attività, ad eccezione dei casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, potranno essere svolte nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

Con il comma 4 si aggiunge un comma all'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 proseguendo così l'opera di chiarimento ed aggiornamento della normativa inserendo una delle novità più interessanti della proposta è cioè quella relativa alla cosiddetta "mutualità mediata", in virtù della quale si rende possibile anche ad una S.M.S. di aderire in qualità di socio ad un'altra S.M.S. a condizione che lo statuto lo preveda espressamente e che i membri persone fisiche di tali enti giuridici siano destinatari di una delle attività istituzionali delle medesime società di mutuo soccorso. Tale modalità mutualistica, prevista esplicitamente nel Regolamento europeo in materia di Società cooperativa europea (Reg. n. 1435/2003) e dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Economia del 31 dicembre 2005, consentirà alle S.M.S. di minori dimensioni (e per tali motivi in condizioni di non poter erogare i servizi istituzionali) di continuare a svolgere la loro funzione in campo socio-sanitario. La possibilità di aderire alle S.M.S. in qualità di socio è prevista anche per i Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

Con il comma 5 si aggiunge un comma all'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 che stabilisce che in caso di liquidazione o perdita della natura della S.M.S. il patrimonio della stessa è devoluto ad altre S.M.S. ovvero ai fondi mutualistici o al corrispondente capitolo di bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Il comma 6 affronta il tema dei controlli. Si conferma l'attuale sistema di vigilanza posto in capo al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 nei confronti delle S.M.S. che svolgano le attività istituzionali previste dalla norma in esame. Le modalità e il contenuto dei controlli saranno stabiliti con decreto del medesimo Ministero. È altresì previsto che l'attività di vigilanza venga delegata dal Ministero alle associazioni di rappresentanza

del movimento cooperativo sulla base di convenzioni con le Associazioni specializzate cui le S.M.S. aderiscano. Nel caso si accerti la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, gli uffici del ministero preposti potranno disporre la perdita della qualifica di S.M.S. con la relativa cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo delle società cooperative.

Con il comma 7, si modifica la rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Con il comma 8, si chiarisce che, ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, le revisioni agli enti cooperativi o ai loro consorzi, ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 2002, sono svolte nel solo interesse delle pubbliche amministrazioni. Si pone, in presenza della crisi economica e finanziaria, la necessità di *razionalizzare e rendere più efficienti le risorse finanziarie pubbliche destinate a sostenere i progetti di promozione e sviluppo* delle società cooperative, in misura tale da imporre la concentrazione delle risorse stesse nella disponibilità di soggetti professionalmente e istituzionalmente competenti.

Con il comma 9, viene soppressa la previsione di cui all' articolo 17, comma 3 della legge n. 49 del 1985 secondo cui il Ministero dello sviluppo economico esclude dalla ripartizione delle risorse del fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione le società finanziarie che, decorsi due anni dal conferimento delle stesse, non abbiano effettuato erogazioni pari all' 80 per cento delle medesime risorse.

Con il comma 10, viene soppressa la previsione dell' articolo 17, comma 4 della legge n. 49 del 1985 secondo cui le società finanziarie che assumono la natura di investitori finanziari debbano essere iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari, di cui all' articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Con il comma 11, ad integrazione dell' articolo 17, comma 5 della legge n. 49 del 1985, è previsto che le società finanziarie possano assumere partecipazioni temporanee di minoranza anche in più soluzioni e sottoscrivere, anche successivamente all' assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all' articolo 2526 del codice civile.

Articolo 24

Nello scorso mese di marzo è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio un Regolamento (n. 236/2012) in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari e contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), che sarà applicabile negli Stati membri a decorrere dal 1° novembre 2012.

Il Regolamento detta regole comuni che, in relazione a tale tipologia di operazioni:

- prevedono stringenti obblighi di notifica ovvero di comunicazione al pubblico, al fine di garantire un più elevato livello di trasparenza e una maggiore protezione degli investitori e dei consumatori;
- attribuiscono alle autorità nazionali competenti i poteri di intervento necessari per far fronte, in circostanze eccezionali, a quelle situazioni di rischio che possono minacciare la stabilità finanziaria dell'Unione europea. In particolare, alle autorità nazionali competenti è consentito di imporre restrizioni alle vendite allo scoperto per evitare una spirale al ribasso dei prezzi delle azioni, mediante l'esercizio di poteri flessibili e proporzionati allo specifico rischio da affrontare, fermo restando il ruolo dell'Aesfem quando la situazione di emergenza assume una dimensione transfrontaliera;
- demandano gli Stati membri l'adozione di sanzioni e misure amministrative per le violazioni del regolamento nonché di tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione.

L'articolo 32 del Regolamento, inoltre, prevede che in ciascuno Stato membro vengano designate le autorità competenti ai fini della presente normativa ed il relativo riparto di competenze. A tal fine, l'articolo in esame alla lettera a), introduce un nuovo art. 4-ter nel Testo unico della Finanza e individua quali autorità competenti il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob, ripartendo le funzioni tra tali soggetti in base alle rispettive competenze.

Per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria, alla lettera d) viene introdotto il nuovo articolo 193-ter, relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swap su titoli sovrani, nel quale sono stabilite le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare per la violazione disposizioni circa l'omissione delle notifiche alle autorità competenti o l'omissione delle comunicazioni al pubblico ovvero per la violazione delle restrizioni previste ai sensi del Regolamento. Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono stabiliti in analogia con le disposizioni sanzionatorie vigenti nel TUF.

Infine, ai commi da 3 a 6 viene autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

Articolo 25

La disposizione individua nella crescita sostenibile, nello sviluppo tecnologico e nell'occupazione, in particolare giovanile, le finalità della sezione del decreto che disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative.

Nelle economie moderne, l'innovazione tecnologica rappresenta un fattore moltiplicativo per lo sviluppo. Le start-up si contraddistinguono per la loro capacità di veicolare e irrorare l'innovazione all'interno di un sistema economico. L'impatto è trasversale: tutti i settori produttivi sono incoraggiati ad accogliere le innovazioni tecnologiche introdotte dalle start-up. A questo beneficio diretto si accompagna un vantaggio indiretto concepibile in termini di stimolo al rinnovamento per le imprese tradizionali e conseguente guadagno in termini di competitività. Diventando un luogo accogliente per le start-up innovative, un Paese può infine ambire a diventare meta di capitali e talenti stranieri.

Le misure descritte in questa Sezione del decreto sono tese a uno sviluppo armonico dell'ecosistema delle start-up e coinvolgono tutti gli attori in esso operativi. Questo approccio sistemico permette un'azione su tutte le fasi del ciclo di vita di una start-up. Intervendendo sulla semplificazione, riducendo gli oneri, prevedendo una disciplina specifica dei rapporti di lavoro si mira a creare condizioni e strumenti favorevoli per la *nascita* di nuove start-up. Favorendo gli investimenti in start-up, di provenienza tanto da cittadini privati quanto da aziende, e sostenendo gli incubatori e gli acceleratori, si favorisce inoltre la progressiva crescita delle start-up. Altre misure riguardano inoltre l'assoggettamento ad una procedura liquidatoria semplificata che contribuisca a incoraggiare molti potenziali nuovi imprenditori ad avviare una start-up innovativa, così come a cambiare la cultura prevalente che vede ancora nel mancato successo di un'idea di business soltanto la dimensione del fallimento e non anche quello di un accumulo di esperienza.

Le misure a sostegno delle start-up innovative contenute nella presente Sezione intendono anche contribuire, complessivamente, allo sviluppo di una cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità tra tutti i cittadini, e in particolare tra i ragazzi; così come alla promozione della mobilità sociale, della trasparenza e del merito quali obiettivi primari per un rilancio del sistema Paese.

In termini generali, la Sezione sulle start-up innovative mira anche a creare, per la prima volta nel panorama legislativo italiano, un quadro di riferimento nazionale coerente per le start-up. Questo quadro dovrebbe anche, ispirare e sostenere lo sforzo che negli ultimi anni le regioni e altri attori pubblici e privati hanno profuso a favore delle nuove imprese innovative.

Tale Sezione si basa sul lavoro di riflessione e proposizione della Task Force istituita dal Ministro dello Sviluppo economico, i cui risultati sono contenuti nel Rapporto "*Restart, Italia!*" presentato pubblicamente il 13 settembre 2012, così come sul lavoro svolto dalla Camera dei Deputati e confluito nel testo unificato in IX Commissione (cd. "Gentiloni-Palmieri").

Le misure di sostegno alle start-up contenute nella sezione si ispirano, infine, ad alcuni dei principali casi di paesi europei ed extraeuropei che hanno adottato delle politiche volte a favorire la nascita e crescita di nuove imprese innovative.

Da ultimo, rispondo ad un'esigenza e un'urgenza avvertita anche in sede comunitaria. Recentemente, infatti, l'Unione europea ha raccomandato all'Italia di promuovere l'innovazione e le start-up. Le raccomandazioni, che il 10 luglio 2012 il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, sulla base del Programma Nazionale di Riforma presentato dal Governo, ha rivolto all'Italia per il

periodo 2012-2013, testimoniano come le istituzioni comunitarie condividano la rilevanza dell'innovazione e delle start-up come fattore centrale per lo sviluppo economico e l'occupazione, in particolare giovanile, nel nostro Paese.

La disposizione introduce ai commi 2 e 3, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista nella sezione del decreto relativa alle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, la definizione e gli specifici requisiti dell'impresa "*start-up innovativa*".

Al comma 2, la definizione di impresa *start-up innovativa* fa riferimento al possesso di requisiti che concernono il soggetto che detiene la maggioranza del capitale della *start-up innovativa*, il tempo trascorso dalla relativa data di costituzione, il valore della produzione (ancora necessariamente contenuto), la ragione per cui è nata e, quindi, il legame con l'innovazione ad alto valore tecnologico, nonché la gestione degli utili.

La norma stabilisce che l'impresa *start-up innovativa* si costituisce nella forma di una società di capitali di diritto italiano ovvero di una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Ai fini della nozione di impresa *start-up innovativa* è richiesta la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla norma. In particolare, il requisito della durata, quarantotto mesi decorrenti dalla data di costituzione dell'impresa *start-up innovativa*, previsto alla lettera b) del comma 2, individua l'orizzonte temporale ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dalla presente sezione. Si tratta di un termine congruo per la fase di avviamento e crescita di una nuova impresa innovativa.

Al comma 3, la norma prende in considerazione le società già costituite anteriormente alla data di conversione in legge del presente decreto e in possesso dei requisiti individuati al comma 2, disponendo l'applicazione della disciplina prevista alla presente sezione anche alle predette società subordinatamente al deposito presso il registro delle imprese, entro il termine di sessanta giorni dalla stessa data, di una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale.

In tal caso, la disposizione prevede, a seconda dell'antiorità della costituzione della società, che la disciplina di cui alla presente sezione trovi applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la *start-up innovativa* è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

Al comma 4, è individuata, nell'ambito della nozione di impresa start-up innovativa, la specifica categoria della *start-up a vocazione sociale* caratterizzata per operare in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale.

La disposizione introduce al comma 5 la definizione dell'incubatore di imprese *start-up innovative* certificato, indicando gli specifici requisiti ed indicatori minimi, che sono oggetto di autocertificazione.

L'incubatore di imprese *start-up innovative* è il soggetto che spesso ne accompagna il processo di avvio e di crescita, nella fase che va dal concepimento dell'idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita, e lavora allo sviluppo della *start-up innovativa*, formando e affiancando i fondatori sui temi salienti della gestione di una società e del ciclo di business, fornendo sostegno operativo, strumenti di lavoro e sede nonché segnalando l'impresa agli investitori ed eventualmente investendovi esso stesso.

La norma definisce l'incubatore di impresa *start-up innovativa* certificato come una società di capitali di diritto italiano, ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

La disposizione ne individua altresì i requisiti: la disponibilità di una struttura, anche immobiliare, e di attrezzature tecniche adeguate ad accogliere tali imprese, tenuto conto del relativo settore di attività e specializzazione; la presenza di amministratori e dirigenti di riconosciuta competenza in materia di impresa di innovazione; la disponibilità di una struttura tecnica e manageriale di consulenza permanente; la continuità di rapporti con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a imprese *start-up innovative*; una comprovata esperienza di sostegno di imprese *start-up innovative*, che configuri un adeguato *track record*.

Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista nella sezione, l'incubatore è tenuto ad autocertificare il possesso dei requisiti individuati al comma 5, sulla base degli indicatori e valori minimi definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dei commi 6 e 7, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

Il comma 8 prevede, inoltre, l'istituzione, da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una apposita sezione speciale del registro delle imprese, stabilendo per le *start-up innovative* e per gli incubatori certificati l'obbligo di iscrizione alla predetta sezione e di successivo aggiornamento delle informazioni con cadenza periodica, al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.

L'istituzione di un' apposita sezione risponde alla *ratio* di maggiore trasparenza delle informazioni inerenti la vita e l'attività delle imprese *start-up innovative* e degli incubatori certificati, che deve essere garantita nell'ambito della pubblicità delle notizie relative alle imprese che godono dello speciale regime giuridico previsto dalle norme della presente sezione.

Il comma 9 prevede che, ai fini dell'iscrizione a tale sezione, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione come *start-up innovativa* ovvero come incubatore certificato sia attestata con apposita autocertificazione da parte del legale rappresentante, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Il comma 10 dispone, in tal senso, che l'iscrizione all'apposita sezione del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la *start-up innovativa*, all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; e, per gli incubatori certificati, all'anagrafica, all'attività svolta, al bilancio, nonché ai requisiti individuati dal comma 5 del presente articolo.

Al comma 11 si stabilisce che le informazioni inerenti le imprese *start-up innovative* e gli incubatori certificati siano rese disponibili secondo modalità operative improntate alla massima trasparenza e accessibilità, prevedendo la possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita di tali dati da parte di soggetti terzi.

L'iscrizione avviene a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, corredata delle informazioni rispettivamente elencate ai commi 12 e 13, stabilendo, al successivo comma 14, un obbligo in capo ai medesimi soggetti di aggiornamento periodico di tali informazioni, con cadenza non superiore ai sei mesi.

La permanenza nel tempo dei requisiti delle imprese *start-up innovative* e degli incubatori certificati è assicurata dalla previsione, di cui al comma 15, che pone in capo ai predetti soggetti l'obbligo di depositare presso l'ufficio del registro delle imprese, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, la dichiarazione del legale rappresentante della *start-up innovativa* o dell'incubatore certificato che attesti il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5.

Alla decadenza dei requisiti o al mancato deposito della dichiarazione prevista al comma 15, il comma 16 stabilisce che entro 60 giorni avvenga la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese. La cancellazione è fatta automaticamente dal conservatore del registro.

Articolo 26

La norma prevede, al comma 1, l'estensione di dodici mesi del periodo di c.d. "rinvio a nuovo" delle perdite (dalla chiusura dell'esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo). Dispone, altresì, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell'esercizio successivo.

L'estensione di dodici mesi, fermo ogni altro presidio a tutela dei creditori e dei soci, può consentire alla impresa *start-up innovativa* di completare l'avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primissime fasi. La misura persegue, al contempo, l'obiettivo di snellimento procedurale nel periodo iniziale dell'attività.

I commi 2 e 3 estendono anche alle imprese *start-up innovative* costituite in forma di S.r.l., istituti previsti dalla disciplina delle S.p.A., in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione.

L'estensione dell'operatività di queste opzioni statutarie anche alle imprese *start-up innovative* costituite in forma di S.r.l., tipologia maggiormente diffusa tra le nuove imprese e ispirata al principio di maggiore flessibilità statutaria, risponde alla *ratio* di consentire una diversificazione delle opzioni di investimento per gli investitori interessati ad entrare nel capitale della impresa *start-up innovativa*, favorendone la crescita.

Il comma 4 prevede per la *start-up innovativa* la disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo e in perdita sistemica.

Il comma 5 deroga al regime ordinario che vieta l'offerta al pubblico di quote di S.r.l. e si collega alle proposte di *crowd-funding* contenute nell'articolo 30 e, in generale, all'obiettivo di facilitare l'accesso al capitale per le imprese *start-up innovative*, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta.

Il divieto di far ricorso al pubblico risparmio costituisce, infatti, un forte limite allo sviluppo di *start-up* che non dispongono, nella loro fase iniziale, di una dotazione di capitale sufficiente per costituirsi in forma di S.p.A. (capitale minimo pari a 120.000 Euro), o che intendono crescere senza doversi necessariamente trasformare in S.p.A. Si impedisce alle *start-up* di cercare attivamente, e con i mezzi offerti dalle moderne tecnologie, soci per far crescere la propria attività anche quando l'offerta sia esente dalle norme sulla sollecitazione all'investimento. Inoltre il finanziamento delle *start-up* attraverso capitale di rischio contribuirebbe a contrastare il cronico problema della sottocapitalizzazione delle imprese italiane e a ridurre la strutturale dipendenza dal finanziamento bancario attraverso una benefica diversificazione delle fonti di approvvigionamento del capitale.

E' quindi previsto che le quote di partecipazione in *Start-up innovative* costituite in forma di S.r.l. possano essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari nei limiti previsti dalle leggi speciali (incluso attraverso l'impiego di *funding portal*).

Il comma 6 opera una deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni (stabilito dall'art. 2474 del codice civile) qualora l'operazione sia effettuata dall'impresa *start-up innovativa* costituita in forma di S.r.l. in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di

quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali.

Infine, il comma 7 estende all'impresa *start-up innovativa* e agli incubatori certificati un istituto ammesso nelle S.p.A., in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso l'emissione di strumenti finanziari partecipativi (non imputati a capitale).

L'estensione dell'operatività di queste opzioni statutarie anche alle imprese *start-up innovative* costituite in forma di S.r.l. ed agli incubatori certificati risponde alla *ratio* di consentire la diffusione di pratiche di *work-for-equity* attraverso l'assegnazione di strumenti partecipativi.

Al termine del periodo di applicazione del regime derogatorio, tali clausole statutarie mantengono efficacia limitatamente agli strumenti già in circolazione e non è consentita l'emissione di ulteriori strumenti.

Il comma 8 stabilisce l'esonero per la *start-up innovativa* e per l'incubatore certificato dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti agli adempimenti per l'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio.

Articolo 27

Nell'ottica di fornire alle *start-up innovative* e agli incubatori certificati il necessario strumento per favorire la fidelizzazione e l'incentivazione del *management*, si è ritenuto opportuno introdurre un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari.

Il presente articolo prevede, infatti, che, in caso di assegnazione agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori continuativi delle *start-up innovative* o degli incubatori certificati di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari nel contesto di un piano di incentivazione, il reddito di lavoro derivante dall'attribuzione di tali strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti ai fini tanto fiscali quanto contributivi.

Al fine di evitare l'utilizzo a fini meramente elusivi dell'esenzione, è espressamente previsto che gli strumenti finanziari e i diritti assegnati non possano essere ceduti alla *start-up innovativa* o all'incubatore certificato con cui gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori intrattengono il proprio rapporto di lavoro o collaborazione, dalla società emittente, se diversa da tale *start-up innovativa* o dall'incubatore certificato nonché dai soggetti che fanno parte a qualsiasi titolo del gruppo di queste ultime e, quindi, le società che direttamente controllano o sono controllate da tale *start-up innovativa* o incubatore certificato, gli azionisti (persone fisiche) della stessa e le società che sono controllate dallo stesso soggetto (persona fisica o giuridica) che controlla la *start-up innovativa* o incubatore certificato. Nel caso in cui non venga rispettata tale condizione, l'intero valore degli strumenti finanziari o dei diritti, che non è stato assoggettato a tassazione al momento dell'assegnazione o dell'esercizio del relativo diritto, sarà assoggettato a tassazione, quale reddito di lavoro nel periodo di imposta in cui si verifica la cessione. A tale fine, pertanto, rileverà il valore che gli strumenti finanziari e i diritti rilevanti avevano al momento dell'assegnazione o dell'esercizio e non il diverso valore che tali strumenti finanziari e diritti avevano al momento della cessione.

Per quanto concerne i soggetti che potranno beneficiare dell'esenzione in oggetto, devono intendersi ivi compresi (i) gli amministratori, (ii) i lavoratori legati da un rapporto di lavoro dipendente con la *start-up innovativa* o con l'incubatore certificato, anche se a tempo determinato o part-time, nonché (iii) i collaboratori continuativi, vale a dire tutti quegli altri soggetti, ivi inclusi i lavoratori a progetto, il cui reddito viene normalmente qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai fini fiscali, diversi dai prestatori di opere e servizi di cui al comma 4 del presente articolo (*work-for-equity*).

Tra gli emolumenti premiali oggetto dell'esenzione, devono intendersi ricompresi tutti gli incentivi attribuiti mediante l'assegnazione, a titolo gratuito od oneroso, di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi emessi o diritti assegnati dalle *start-up innovative*, ivi inclusi i piani di incentivazione che prevedano (i) la diretta assegnazione di strumenti finanziari (anche sotto forma di cd. *restricted stock*), (ii) l'attribuzione di opzioni di sottoscrizione o acquisto di strumenti finanziari, (iii) la promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro (le cd. *restricted stock unit*).

Mediante l'inserimento di una previsione specifica è stato inoltre chiarito che l'esenzione in oggetto troverà applicazione con riferimento alle azioni, quote, strumenti finanziari emessi o diritti assegnati dalla *start-up innovativa* in cui gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori prestano la propria attività, nonché a quelle emesse da società che direttamente sono controllate da *start-up innovative* o da incubatori certificati.

Si è disposto, infine, al comma 3 che tale regime di favore troverà applicazione con riferimento ai soli strumenti finanziari e diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la conversione in legge del presente decreto.

Inoltre, al fine di garantire alle imprese *start-up innovative* l'accesso a servizi di consulenza altamente qualificati, ivi compresi quelli professionali, con la disposizione prevista al comma 4, si codifica il regime di non imponibilità degli apporti di opere e servizi già contemplata dall'Agenzia delle entrate (Circ. 10/E del 16/3/2005) e lo si estende anche all'ipotesi in cui gli apporti abbiano ad oggetto crediti maturati a fronte di opere e servizi resi a favore di suddette imprese.

Pertanto, tali apporti sono esenti da qualsivoglia imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano né al momento dell'ultimazione dell'opera o del servizio né al momento della emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari.

Infine, il comma 5 prevede che in ogni caso resta fermo il regime ordinario applicabile alle plusvalenze realizzate attraverso la successiva cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari contemplati dal medesimo articolo.

Articolo 28

La disposizione introduce misure volte a favorire l'assunzione di lavoratori da parte di start-up innovative, per il periodo di quattro anni dalla data di costituzione delle predette società. La instaurazione di contratti di lavoro a tempo determinato, finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale dell'impresa start-up, consente di ritenere rispettato il "vincolo causale" di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001.

In questa prospettiva, vengono stabiliti gli specifici limiti di durata minima e massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, nonché le specifiche modalità di successione di più contratti. In particolare, si prevede che in caso di successione di più contratti a termine, che comporti il superamento dei limiti di cui al comma 3, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine oltre la durata massima prevista dal medesimo articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale, determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Al fine di favorire la instaurazione di rapporti di lavoro e date le finalità dell'intervento introdotto con la presente disposizione, si prevede che per essi non trovi applicazione il contributo addizionale dell'1,4% di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012.

Vengono altresì individuate modalità per la determinazione della retribuzione da corrispondere ai lavoratori assunti da una società start-up, anche attraverso apposite iniziative lasciate alla contrattazione collettiva e all'autonomia delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Qualora venga accertato che una società, in assenza dei requisiti di start-up innovativa, abbia beneficiato delle misure introdotte dalla presente disposizione, i contratti di lavoro stipulati dalla medesima si considerano contratti di lavoro a tempo indeterminato. Naturalmente è fatta salva l'ipotesi in cui risultino autonomamente rispettate le condizioni previste dalle disposizioni ordinariamente vigenti per i contratti a termine.

Da ultimo, nella logica propria della riforma del lavoro di cui alla legge n. 92 del 2012 e del sistema di monitoraggio dalla medesima previsto, anche l'intervento di cui al presente articolo sarà oggetto del citato monitoraggio in relazione agli effetti in materia di promozione delle start-up innovative.

Articolo 29

Per rafforzare la crescita e la propensione all'investimento in imprese *start-up innovative*, è prioritario cercare di creare un clima favorevole al loro sviluppo, aumentando la loro capacità di attrazione dei capitali privati, anche grazie alla leva fiscale.

Questo è quanto avviene ad esempio nel Regno Unito già dal 1995: sia pure con alcune limitazioni, il contribuente ha la possibilità di investire in determinati prodotti mobiliari, beneficiando di talune agevolazioni fiscali per il costo sostenuto per l'investimento (<http://www.hmrc.gov.uk/guidance/vct.htm>).

Al fine di agevolare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, la disposizione introduce per gli anni 2013, 2014 e 2015, una normativa di favore, che consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche, di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile le somme investite in imprese *start-up innovative*, sia direttamente che indirettamente per il solo tramite di SGR o altre società che investono prevalentemente in *start-up innovative*.

La disposizione prevede, ai commi da 1 a 3, che i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono invocare una detrazione d'imposta pari al 19% della somma investita, con un meccanismo analogo a quello previsto per la detrazione delle spese sanitarie. L'investimento massimo agevolato è di 500 mila euro per periodo d'imposta, con il vincolo che deve essere mantenuto per almeno 2 anni. La detrazione non fruita nel corso dell'anno può essere fruita nei 3 anni successivi.

I commi 4 e 5 dispongono che i soggetti passivi IRES, diversi da imprese *start-up innovative*, potranno dedurre dal proprio reddito imponibile il 20% delle somme investite, a condizione che non dispongano dell'investimento prima di 2 anni. L'investimento massimo agevolato è di euro 1,8 milioni per ciascun periodo d'imposta.

Nel caso di decadenza dal beneficio, le somme detratte o dedotte, maggiorate degli interessi legali, devono essere rimborsate o recuperate a tassazione.

Al fine di evitare distorsioni del sistema, è stato espressamente previsto che l'agevolazione in oggetto non trova applicazione nei confronti né delle imprese *start-up innovative* (che, quindi, possono essere solo destinatarie di fondi per i quali altri contribuenti invocano l'agevolazione ma non possono esse stesse beneficiare dell'agevolazione quali società investitrici), né degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in imprese *start-up innovative*.

Al comma 7 si intensifica il beneficio fiscale per l'investimento in imprese *start-up a vocazione sociale* e in quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, prevedendo, in relazione ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione pari al 25 per cento della somma investita e, con riferimento ai soggetti passivi IRES, una deduzione pari al 27 per cento della somma investita.

Entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto col Ministero dello Sviluppo Economico, individua con decreto ministeriale le modalità attuative delle presenti agevolazioni.

A copertura di tale norma, è posta una quota delle risorse previste dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 in favore di interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica. Si tratta di risorse prelevate dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas, con carattere di continuità, già destinate dalla legge per una finalità (il sostegno e la promozione dell'innovazione in campo industriale, applicata ai settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica) molto simile a quella del presente decreto legge che, in un'ottica di accorpamento e razionalizzazione, si ritiene utile far confluire nella misura prevista per le start up innovative.

Le risorse del Fondo articolo 32 sono raccolte annualmente presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, per un ammontare stimato di circa 100 milioni/anno; alla fine del 2012, saranno disponibili circa 23,5 milioni di euro per l'anno 2011 e circa 105 milioni di euro per l'anno 2012, per complessivi 129 milioni di euro, già sufficiente a coprire le previsioni di fabbisogno nel triennio 2013-2015. A riguardo, è utile sottolineare che la disposizione, riferendosi a una copertura proveniente da risorse già previste e in parte già accantonate, non comporterà un aggravio delle tariffe dell'energia elettrica e del gas.

Articolo 30

La disposizione detta una disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese *start-up innovative* attraverso portali online (c.d. *crowdfunding*), introducendo una modalità innovativa di raccolta di capitale, volta ad agevolare l'investimento in tali società. La relativa regolamentazione si caratterizza per la riduzione degli oneri di *compliance*.

Al comma 1, la norma introduce la nozione di portale per la raccolta di capitali per le imprese *start-up innovative*.

Al comma 2, la disposizione definisce la figura del gestore di portali per la raccolta di capitali per imprese *start-up innovative*, con l'istituzione del relativo registro e la definizione della disciplina applicabile. Per i soggetti iscritti in tale registro sono previsti (i) oneri autorizzativi e regolamentari semplificati rispetto a quelli generalmente applicabili per i soggetti che svolgono servizi di investimento e (ii) un regime derogatorio degli obblighi di comportamento e della disciplina della promozione e collocamento a distanza di servizi e strumenti finanziari. Al fine di salvaguardare l'affidabilità dei soggetti in esame, si prevede, per coloro che ne detengono il controllo, il rispetto di requisiti di onorabilità, e per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, il rispetto di requisiti onorabilità e professionalità. Tali requisiti sono dettati dalla Consob con apposito regolamento. Alla Consob è inoltre affidata la vigilanza sui gestori di portali al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni al presente articolo ed è delegata la definizione delle regole di condotta applicabili nel rapporto con gli investitori.

Al comma 3, la disposizione coordina la normativa in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari con le offerte condotte esclusivamente attraverso i portali per la raccolta di capitali. La Consob è delegata ad emanare la disciplina applicabile alle offerte condotte esclusivamente attraverso i portali per la raccolta di capitali, al fine di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali. In particolare, la disciplina regolamentare dovrà assicurare che una quota dei prodotti finanziari offerti sia sottoscritta da investitori specializzati, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, nonché prevedere un meccanismo di tutela degli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.

Il comma 6 è volto a intensificare gli interventi del Fondo di garanzia a sostegno dell'accesso al credito delle *start-up innovative*, e degli incubatori certificati.

L'attuale normativa del Fondo già prevede la possibilità di garantire le imprese start-up, tuttavia, la norma proposta consente una definizione dell'intervento, mirata alle esigenze di accesso al credito relative a imprese start-up innovative e agli incubatori certificati. Tale obiettivo potrà essere perseguito attraverso l'identificazione di modalità semplificate di accesso gratuito all'intervento del Fondo nonché mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e importo massimo garantito.

Il comma 7 include anche le imprese *start-up innovative* operanti in Italia tra le imprese destinatarie dei servizi messi a disposizione dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

Inoltre, vengono individuati i servizi forniti dall'Agenzia ai suddetti soggetti, indicando l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle *start-up innovative* con investitori potenziali per le fasi di *early stage capital* e di capitale di espansione.

Articolo 31

L'intervento è volto a disciplinare il fenomeno della crisi aziendale della start-up innovativa tenendo conto dell'elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello di innovazione. Si vuole indurre l'imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a base dell'iniziativa, posto l'elevato tasso di mortalità fisiologica delle start-up.

La scelta è quella di sottrarre le società start-up alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alle procedure concorsuali previste dal capo II della legge n. 3 del 2012. L'esenzione in parola opera, naturalmente, in presenza della qualifica di *start up innovativa* e in particolare soltanto nel corso dei primi quattro anni dalla costituzione della società. L'obiettivo perseguito è quello di contrarre i tempi della liquidazione giudiziale della start-up in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare fondato non sulla perdita di capacità dell'imprenditore ma, piuttosto, sulla mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali. Si vuole impedire che lo start-upper si veda in qualche modo limitare la possibilità di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale alternativo.

Sempre al fine di promuovere il *fresh-start* dello start-upper si prevede che una volta decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria regolata dalla sezione seconda del capo II della legge n. 3 del 2012, i dati relativi ai soci della start-up innovativa non siano più accessibili al pubblico ma, esclusivamente, all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. Naturalmente restano pubblici i dati relativi alla società di capitali assoggettata alla procedura. Per impedire agevolazioni condotte elusive, si prevede che la predetta disposizione si applica anche chi organizza in banche dati le medesime informazioni relative ai soci.

Il comma 4 stabilisce che nel caso in cui la *start-up innovativa* perda uno dei requisiti richiesti prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto per le start up costituite prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della apposita sezione del registro delle imprese e, in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione.

La norma dispone che, al fine di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Articolo 32

La disposizione prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuova un concorso per una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale, al fine di stimolare una maggiore consapevolezza pubblica, in particolare presso le giovani generazioni, sulle opportunità imprenditoriali legate all'innovazione.

La norma, inoltre, conferisce all'ISTAT il compito di provvedere alla raccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere una corretta e piena valutazione dell'impatto, in particolare sulla crescita e l'occupazione, delle misure previste nella presente sezione volte a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up innovative*. Così come prevede l'istituzione di un sistema di monitoraggio e valutazione permanente istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

Per l'espletamento dei compiti affidati all'ISTAT di raccolta e aggiornamento dei dati è previsto uno stanziamento pari a 450 mila euro per il triennio 2013-2015.

Viene, infine, stabilito che il Ministro dello sviluppo economico dovrà presentare entro il primo marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di start-up innovative, mettendo in rilievo soprattutto l'impatto di tali norme sulla crescita e l'occupazione. La prima relazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto dovrà essere presentata entro il primo marzo 2014.

Articolo 33

Ai commi 1 e 2 si prevede, in via sperimentale, il riconoscimento a favore del soggetto realizzatore in partenariato pubblico privato di nuove opere pubbliche infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro per le quali sia acclarata la non sostenibilità del piano economico finanziario, di un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP direttamente generate dalla costruzione e gestione dell'opera, nel limite del 50% del costo dell'investimento. Ciò al fine di consentire la realizzazione di nuove infrastrutture che, stante la non sostenibilità del PEF, non sarebbe possibile realizzare ma che, attraverso il credito di imposta, potrebbero conseguire l'equilibrio; ne consegue che la previsione normativa non produce effetti finanziari andando a incidere su imposte che, in assenza della realizzazione dell'opera, non sarebbero incamerate dall'erario.

Si tratta quindi di consentire la realizzazione di quelle infrastrutture di notevole rilevanza il cui piano economico-finanziario presenta dei costi di investimento che impediscono al piano stesso di raggiungere l'equilibrio. Il riconoscimento del credito di imposta è pertanto limitato a quelle opere il cui piano economico-finanziario, proprio in virtù di tale riconoscimento, possa essere posto in equilibrio – e solo entro tale limite - al fine di conseguire la sostenibilità economica e finanziaria necessaria per il successo dell'operazione, diversamente non raggiungibile. La misura proposta investe la fase della costruzione dell'opera e in taluni casi, anche parte della gestione dell'opera stessa, limitatamente, però, all'arco di tempo necessario a concorrere con il mercato al riequilibrio del piano economico finanziario, entro una percentuale massima del 50% del costo dell'investimento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 comma 2, della legge 183 n. 2011 (legge di stabilità).

Il credito di imposta è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportate nel contratto.

Il credito di imposta secondo il meccanismo proposto non solo è a costo zero per i conti pubblici, ma può generare maggiori entrate per effetto della realizzazione di nuove opere che non avrebbero avuto la possibilità di raggiungere la sostenibilità economico finanziaria dei relativi piani. A tale riguardo occorre partire dal corretto principio che la fiscalità generata da nuove infrastrutture, cioè da opere che non partirebbero se non ci fossero le agevolazioni, è completamente addizionale e che quindi non può determinare riduzione di entrate per l'erario. In altri termini, non può configurarsi come minore entrata la mancata riscossione delle imposte per la quale non esiste il presupposto, non potendosi, per definizione, realizzare opere in partenariato pubblico-privato con piani economico-finanziari in squilibrio. Al contrario, deve ammettersi che l'indotto creato dalla infrastruttura così realizzata può essere tale da generare entrate di gran lunga superiori all'agevolazione concessa.

Questo è in linea con la direzione seguita dal legislatore con il decreto-legge 83/2012 (decreto crescita) nel varare i benefici fiscali a favore dei project bond, per i quali non è stato necessario individuare una copertura finanziaria, atteso che tale strumento non risultava presente sul mercato e quindi la previsione di un regime fiscale agevolato non veniva a comportare un minor gettito per la finanza pubblica.

Il credito di imposta nei termini, anche temporali, sopra descritti, senza incidere sulle entrate erariali, sul bilancio pubblico e sui cittadini, può dunque conseguire l'obiettivo di favorire la realizzare un considerevole numero di infrastrutture, diversamente non realizzabili, in grado di stimolare un indotto tale da generare effetti positivi anche per le entrate pubbliche.

L'ammissibilità dei benefici richiesti avviene a valle della verifica da parte del CIPE - su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere del NARS. La valutazione riguarda la capacità dei piani economico-finanziari, proprio per effetto del credito di imposta, di conseguire, anche attraverso il mercato, la sostenibilità necessaria per la realizzabilità degli obiettivi programmati.

Le disposizioni si applicano ai progetti trasmessi al NARS per il parere di competenza entro il 31 dicembre 2015.

Al comma 3 sono apportate modifiche all'art. 18 della legge n. 183/2011.

In particolare la modifica di cui alla lettera a) è volta a meglio chiarire l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell'articolo 18 che prevede misure di defiscalizzazione in sostituzione totale o parziale del contributo pubblico a fondo perduto al soggetto che realizza in partenariato pubblico-privato opere infrastrutturali incluse in piani e programmi di amministrazioni pubbliche.

La modifica di cui alla lettera b) è finalizzata a estendere lo strumento della defiscalizzazione previste dall'art. 18 vigente anche alle opere già affidate o in corso di affidamento, il cui piano economico finanziario non risulti più in equilibrio. Trattasi di un numero chiuso di opere, delimitato a quelle che, per variazioni intervenute (quali la diminuzione dei volumi di traffico, l'aumento degli oneri finanziari relativi agli investimenti), potrebbero richiedere la necessità di ripristinare l'equilibrio del piano. La procedura prevede che il CIPE, su proposta del MIT di concerto con il MEF, previo parere del Nars, definisca i criteri e le modalità di utilizzo dello strumento, determinando l'importo del contributo pubblico a fondo perduto necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario, l'ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzabili e le misure di defiscalizzazione a compensazione della quota di contributo mancante. La modifica proposta è finalizzata a consentire l'avvio di alcune grandi opere che presentano piani economici finanziari non più in equilibrio.

Al comma 4 si prevede che, per i primi 10 anni di gestione della nuova tratta Cecina – Civitavecchia dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, sia trasferito alla Regione Toscana una quota fino al 75% del canone annuo versato ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, legge 296/2006, che prevede che il concessionario versi un canone fissato nella misura del 2,4% dei proventi netti da pedaggio.

La disposizione comporta un trasferimento dell'ammontare massimo di 15 milioni di euro all'anno, tenuto conto che il 2,4% dei proventi netti da pedaggio per la tratta Cecina – Civitavecchia dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, è stimato pari a complessivi 20 milioni di euro l'anno.

L'importo di 15 milioni di euro corrisponde infatti al 75% dei predetti 20 milioni corrispondenti al canone fissato dall'articolo 1, comma 1020, legge 296/2006.

Con detto trasferimento lo Stato concorre al finanziamento da parte della Regione di misure di agevolazione tariffaria per i residenti dei comuni interessati.

Con i successivi commi 5, 6 e 7, è autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020, al fine di assicurare la realizzazione, in uno o più degli Stati le cui acque territoriali confinano con gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, individuati con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale impiegato anche nelle attività internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una maggior tutela della libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 5.

Articolo 34

La previsione di cui al comma 1 del presente articolo dispone una proroga del termine della gara per la concessione integrata del progetto Sulcis, di cui all'articolo 38 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si rende necessaria per garantire il tempo indispensabile per la conclusione dell'esame da parte della Commissione europea della compatibilità dell'aiuto di Stato previsto. Tale esame è attualmente in

corso e rappresenta l'elemento giustificativo della fattibilità del progetto e sul quale si decideranno le adesioni alla gara stessa.

Nel merito, la possibilità di realizzare un intervento di elevata valenza tecnologica ed industriale in ambito europeo, permetterà di sperimentare la filiera corta miniera-centrale termoelettrica- impianto di cattura e stoccaggio della CO2 con l'utilizzo di carbone di basso rango che rappresenta un modello di sistema di gestione energetica che potrà essere replicato in altre situazioni analoghe con rilevanti implicazioni commerciali. In particolare il successo del progetto potrà fornire alle imprese europee un forte vantaggio competitivo sulla concorrenza mondiale nei paesi, come la Cina, con ampie riserve di lignite.

Ai sensi di una recente pronuncia della Commissione europea si dispone, inoltre, la proroga di tre anni della scadenza del servizio di interrompibilità per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiornerà le condizioni del servizio per il nuovo triennio.

Dall'attuazione di tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 2, sono apportate modifiche all'articolo 3, comma 19-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Con il DL 95/2012 recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa*" è stato previsto il trasferimento al Comune di Venezia "*della proprietà del compendio immobiliare dell'Arsenale di Venezia, fatto salvo che per le porzioni utilizzate dal Ministero della Difesa per i propri compiti istituzionali*". La medesima norma che contempla tale trasferimento stabilisce che il Comune, al fine della valorizzazione del compendio immobiliare, proceda mediante l'affidamento della gestione e dello sviluppo dello stesso alla Arsenale di Venezia S.p.A. I beni che costituiscono il compendio immobiliare di che trattasi saranno consegnati alla menzionata Società dalla Agenzia del Demanio, previa perimetrazione e delimitazione, da effettuarsi da parte della medesima Agenzia d'intesa con il Ministero della Difesa. Nel richiamato provvedimento, ove sono state adeguatamente considerate le esigenze della Amministrazione Militare, non si è tenuto conto della circostanza che parte dell'Arsenale Nord è stata destinata ad ospitare il Centro Operativo per la manutenzione e gestione delle opere di regolazione delle maree (Sistema MOSE), finalizzate alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna. Occorre ricordare che il Sistema MOSE è contemplato dal' art. 3 della Legge 139/1992, in virtù della quale l'Autorità Giudiziaria Amministrativa ha chiarito che l'intervento in parola è oggetto di legificazione (TAR Veneto, sez. I, RG 350/2001) nonché dal Primo Programma delle Infrastrutture, approvato con la Delibera CIPE n. 121/2001 ai sensi della L. 443/2001. Da qui l'esigenza di escludere, dai beni oggetto di trasferimento, quelli direttamente asserviti alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE. Del resto, risulterebbe incompatibile con la finalità cui è preordinata la parte del compendio immobiliare dell'Arsenale di cui si discute (per la ristrutturazione e riqualificazione della quale lo Stato ha già impegnato risorse) con il previsto trasferimento della proprietà al Comune e assegnazione della gestione alla Arsenale di Venezia S.p.A. In altre parole, il regime della proprietà e della gestione risulterebbero incoerenti con gli scopi cui sono destinati gli immobili, preordinati ad ospitare il Centro Operativo (per la gestione e manutenzione) delle opere di regolazione della maree, che costituisce intervento dello Stato. Occorre, pertanto, inserire una precisazione normativa che rispetti l'assetto operativo delineato sin dal 2005 e stabilito dal Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo che presiede, ex art. 4 della Legge 798/1984, all'azione di salvaguardia della città di Venezia. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto interviene su risorse già stanziare.

Ai commi 4, 5 e 6 vengono inserite disposizioni in materia di fabbisogno di risorse umane per ENAC, con particolare riferimento all'assunzione di ispettori di volo; essa rappresenta una necessità finalizzata alla sicurezza del trasporto aereo. Questo problema, la cui soluzione riveste carattere di

estrema urgenza, sconta la carenza di specifiche risorse umane per lo svolgimento delle funzioni istituzionali affidate all'Ente nazionale per l'aviazione civile.

In particolare, a fronte di una dotazione organica degli ispettori, oggi ridottasi a n. 34 unità a seguito dei recenti tagli in attuazione dei recenti provvedimenti di legge, soltanto n. 14 unità sono attualmente in servizio presso varie Direzioni di ENAC dislocate sul territorio italiano. A ciò aggiungasi che il numero degli ispettori di volo impiegati, di età già avanzata al momento dell'assunzione, per gli ampi requisiti di professionalità, esperienza e competenza richiesti, è tuttora in rapida diminuzione per le cessazioni dal servizio che si verificheranno nel corrente anno solare.

L'elevata specializzazione richiesta per questa categoria di personale che, come noto, è addetto ai controlli ed alle certificazioni di sicurezza di ENAC ed al rilascio delle licenze di volo per il personale navigante, non consente di utilizzare l'istituto della mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165.

Tale situazione comporta preoccupanti problematiche di tipo operativo concernenti la complessa e delicata attività di sorveglianza che l'Ente svolge al fine di garantire il rispetto da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale e comunitaria.

La soluzione prospettata, sostenuta esclusivamente con risorse proprie dell'Ente, risulta essenziale per garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali in materia di sorveglianza sugli operatori del settore.

La disposizione di cui al comma 7 è volta a consentire l'effettiva operatività del trasferimento delle funzioni di concedente della rete stradale e autostradale di interesse nazionale da parte di Anas, prevedendo che unitamente alle predette funzioni transitino nell'Amministrazione, oltre alle risorse strumentali, umane e finanziarie relative ad IVCA (struttura di Anas deputata a compiti di ispezione e vigilanza sulle concessionarie autostradali), anche le risorse delle strutture di Anas attualmente impiegate nelle funzioni proprie del concedente che consistono in compiti e attività ulteriori rispetto a quelli di vigilanza.

La disposizione contenuta ai commi 8 e 9 è volta a far fronte alle difficoltà finanziarie di Anas, al fine di ridurre l'esposizione debitoria nei confronti delle imprese e la possibilità di utilizzo, in via transitoria e a titolo di anticipazione, 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Centrale di Garanzia e, al comma 9, la possibilità di destinare alla medesima Società per le esigenze relative ai contratti di programma 2010 e 2011, nelle more del completamento delle procedure contabili, le risorse pari a circa 100 milioni di euro a valere sui residui esistenti sui relativi capitoli di bilancio a fronte dei Contratti di programma 2007 – 2008 e 2009.

Scopo della norma, di cui al comma 10, è quello di consentire l'attuazione del comma 6 dell'articolo 32 del D.L. n. 98/2011 prevedendo il meccanismo per far affluire al Fondo di cui al medesimo comma, le risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti per i quali ricorrono i requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 32 al fine di poter utilizzare tutte le quote annuali disponibili dei contributi pluriennali oggetto dei medesimi finanziamenti.

La norma mira a rimuovere l'ostacolo alla riassegnabilità delle somme in argomento rappresentato dalla mancata previsione della procedura tecnica di versamento in conto entrata del bilancio dello Stato per il trasferimento dei residui di lettera C e di lettera F dal capitolo di bilancio afferente gli interventi revocati, ricompresi nel Programma delle Infrastrutture Strategiche, al capitolo in corso di istituzione "Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati".

Con l'articolo 1, comma 5 della legge n. 239 del 23 Agosto 2004, è stato introdotto il diritto, per le Regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti, di stipulare, con i soggetti proponenti, accordi di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale.

La norma, al comma 11, non prevede, tuttavia, indicazioni in merito ai criteri e alle modalità di individuazione delle misure compensative nonché ai tempi di erogazione delle stesse. Ciò ha comportato nel corso degli anni incertezze e divergenze nell'applicazione, incidendo sui termini di conclusione di procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture energetiche, allungandone i tempi di realizzazione e vanificando l'obiettivo delle compensazioni, connesso con l'accettabilità sociale degli impianti energetici.

Pertanto, in coerenza con l'Agenda di Governo, che impegna il Ministero a "promuovere il consenso tramite adeguate misure di compensazione e a stabilire meccanismi di risoluzione degli stalli decisionali, con certezza dei tempi di definizione", con l'intervento normativo si rinvia all'adozione di un decreto ministeriale concertato con le amministrazioni interessate che garantisca uniformità, congruenza e oggettività nell'applicazione della norma. Trattandosi di norma di principio su materia legislativa concorrente, è comunque assicurata la partecipazione degli enti territoriali attraverso la Conferenza unificata.

Con il comma 12, mantenendo l'assetto normativo vigente che prevede un termine di durata delle concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo (20+10+10), si modifica il periodo di prima vigenza, estendendolo a 30 anni e nel contempo si riduce ad uno solo, anziché i due oggi previsti, il periodo di proroga di dieci anni. L'intervento, pur mantenendo la durata massima della concessione di stoccaggio a 40 anni, favorisce la possibilità di accesso al credito aumentando la durata certa del primo periodo della concessione.

La norma si pone in linea con le disposizioni vigenti negli altri Paesi dell'Unione europea, quali la Spagna (30 anni estendibile per due periodi di 10 anni ciascuno), il Regno Unito e la Francia (rispettivamente 31 anni o al massimo 50 con proroga senza limiti), la Germania (durata massima 20 anni estendibile fino 50 anni). Il comma 4 dispone la relativa disciplina transitoria.

Le disposizioni contenute nei commi da 13 a 18 hanno la finalità di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione europea e la certezza delle regole in materia di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a tutela del mercato, degli utenti e della concorrenza.

Al fine di assicurare la trasparenza delle scelte di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, il rispetto delle regole europee per il mercato interno e la concorrenza ovvero la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento diretto, il comma 13 chiede agli enti competenti di predisporre e rendere pubblica una relazione contenente le relative informazioni e i criteri di determinazione delle compensazioni eventualmente previste a copertura di obblighi di servizio pubblico.

I commi 13 e 14 definiscono il periodo transitorio per l'adeguamento alla disciplina europea. Il comma 14 introduce un termine transitorio di scadenza degli affidamenti in essere in capo a società quotate che, in coerenza con i principi del mercato interno e della concorrenza, permetta anche di salvaguardare i piani di investimento delle società affidatarie.

Il comma 16 intende precisare che per i servizi a rete di rilevanza economica le procedure di affidamento sono svolte per ambiti o bacini territoriali ottimali individuati ai sensi del comma 1 dell'art. 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dagli enti di governo degli stessi istituti o designati ai sensi del medesimo comma.

La disposizione di cui al comma 18 è volta ad escludere dal campo di applicazione delle norme di cui ai precedenti commi da 13 a 17 i settori della distribuzione del gas e energia elettrica, nonché la gestione delle farmacie comunali.

La disposizione di cui al comma 19, anticipa, infine, al 31 dicembre 2012 il termine previsto dall'articolo 2 del decreto legge n. 2 del 2012, a decorrere dal quale è disposta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai casi di commercializzazione dei sacchi per trasporto merci realizzati in modo non conforme alle prescrizioni del citato articolo.

Articolo 35

La norma si propone di identificare un unico punto di coordinamento stabile, tempestivo ed efficace, con funzioni di “accompagnamento” per i soggetti imprenditoriali esteri che abbiano il serio proposito di investire in Italia senza esclusivi intenti di speculazione finanziaria in progetti di rilevante impatto economico ovvero, quand’anche di impatto economico contenuto, comunque di interesse significativo e strategico per il Paese.

L’intenzione è quella di rilanciare la politica di attrazione degli investimenti dall’estero attraverso la identificazione di un soggetto interno al Ministero dello Sviluppo economico che operi con funzione di raccordo tra tutti i principali attori del contesto di riferimento attraverso personale proprio, anche proveniente dall’ex ICE, nonché avvalendosi di personale dell’Agenzia ICE e dell’Agenzia Invitalia e pertanto, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, secondo gli indirizzi della cabina di regia di cui al decreto legge n.98 del 2011.

Si rende con l’occasione opportuna una norma al fine di associare lo specifico processo di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo economico conseguente alla soppressione dell’ICE (con parziale incorporazione nel Ministero di funzioni e risorse dell’ente soppresso) - previsto dall’art. 14, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, nella versione introdotta, per sostituzione, dall’art. 22, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 - al più ampio processo di riorganizzazione coinvolgente tutte le Amministrazioni centrali, previsto dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 quale conseguenza delle riduzioni delle dotazioni organiche delle amministrazioni.

Al Desk (Sportello) Italia - che si intende costituire quale fondamentale punto di contatto per gli investitori esteri in Italia - vengono affidate funzioni di coordinamento rispetto agli altri soggetti che operano nel settore, anche attraverso il potere di convocazione di apposite conferenze di servizi secondo lo schema dettato dagli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 1990 nonché, per le ipotesi di crisi industriale complessa, dall’art. 27, comma 4, del decreto legge n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012).

Stante l’opportunità di scongiurare che significativi investimenti provenienti dall’estero e approdati al Desk (Sportello) Italia subiscano battute d’arresto a livello di attuazione locale, viene prevista la necessaria individuazione da parte delle Regioni, entro un breve termine, di un apposito Ufficio tra quelli già operativi nell’ambito delle rispettive articolazioni (e, dunque, ancora una volta senza oneri ulteriori) con specifici compiti di interlocuzione e raccordo rispetto al Desk Italia, e con potere di convocare e presiedere conferenze di servizi limitatamente agli investimenti di interesse locale.

Nell’ottica della sempre maggiore semplificazione della materia, viene poi affidato al Desk (Sportello) Italia un pertinente potere di impulso normativo con cadenza annuale.

Si provvede infine ad una revisione della disposizione che disciplina le competenze degli organi di vertice dell’Agenzia – ICE.

Articolo 36

La norma proposta ai commi 1 e 2 - che non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato - è volta a consentire ai confidi di rafforzarsi patrimonialmente per poter continuare a svolgere il ruolo di sostegno alle PMI, divenuto essenziale nel corso della crisi, e procedere nel processo di evoluzione in intermediari vigilati intrapreso da molti di essi.

In particolare, si riconosce ai confidi la facoltà di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Si tratta di risorse che fanno già parte dei mezzi propri dei confidi - sono esclusi i fondi pubblici da essi semplicemente gestiti - ma sulle quali potrebbero gravare dei vincoli di destinazione (per esempio territoriali) che non consentono di utilizzarli a presidio dei rischi complessivamente assunti. Attraverso la destinazione di tali contributi al fondo o capitale tali vincoli verrebbero fatti cadere *ope legis*.

Il campo di applicazione della misura è circoscritto a:

- i confidi sottoposti a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia, attualmente iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 TUB e, in futuro, nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB (alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141);

- i confidi che, pur non essendo iscritti nel citato elenco, hanno conseguito un significativo rafforzamento patrimoniale e organizzativo a seguito di i) processi di aggregazione già realizzati dal primo gennaio 2007, ii) ovvero che verranno completati entro il prossimo 31 dicembre 2013. Quest'ultima disposizione è chiaramente diretta a incentivare tali processi di aggregazione. Peraltro, la norma ripropone l'analoga disposizione contenuta all'art. 1, co. 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Legge finanziaria 2008). Quest'ultima, i cui effetti sono però scaduti a giugno 2008, ha avuto un impatto di rilievo su molti confidi, favorendone un significativo rafforzamento proprio alla vigilia della crisi. Tuttavia, a causa di perplessità applicative, non tutti gli intermediari si sono avvalsi dell'opportunità offerta dalla Finanziaria 2008. Essendo però ancora presenti le tensioni patrimoniali che avevano portato all'introduzione della suddetta previsione si ritiene opportuno che la stessa venga reiterata.

Al comma 3 vengono apportate modifiche all'art. 32 del decreto-legge n. 83/2012 che rispondono tutte all'esigenza di coordinamento intrinseco con le altre disposizioni in esso contenute, dopo la conversione in legge, nel pieno rispetto della *ratio* dello stesso, ossia quella di facilitare l'accesso al credito sui mercati finanziari da parte delle società non quotate.

La prima modifica riguarda la deducibilità degli interessi passivi che nel rispetto delle condizioni richieste dalla norma si applica anche ai titoli similari alle obbligazioni che rappresentano il naturale completamento della categoria degli strumenti finanziari di debito. Per meglio chiarire l'ambito soggettivo, è stato ripristinato il riferimento normativo relativo alla definizione di investitore qualificato, di cui all'art. 100 del TUF; per rispondere invece ad esigenze di semplificazione e dare certezza alle società emittenti di poter dedurre il costo degli interessi passivi, pur nel pieno rispetto della finalità anti-elusiva, è stata introdotta una soglia di rilevanza nella misura del 2% del capitale o del patrimonio sociale, sotto la quale non occorre verificare che l'investitore qualificato non sia socio ed è stato chiarito che l'eventuale indeducibilità ex art. 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 si applica solo pro quota e non a tutti i titoli emessi. La soglia individuata è coerente con quella che trova applicazione nella normativa sulla pubblicità delle partecipazioni qualificate nelle società quotate.

La seconda modifica riguarda le cambiali finanziarie, alle quali risulta ora applicabile il regime di esenzione da ritenuta di cui al comma 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, anche nel caso di emittenti non quotati.

La terza modifica riguarda le cd. obbligazioni partecipative e intende delineare meglio il funzionamento della norma: innanzitutto è chiarito che l'ambito soggettivo di applicazione è riferito alle società il cui capitale sociale non è quotato. Per quanto riguarda la componente variabile del corrispettivo, si precisa che il parametro di riferimento è l'utile d'esercizio di cui alla voce 24 del conto economico e che il rapporto fra obbligazioni partecipative e capitale sociale deve tener conto anche al denominatore delle obbligazioni al fine di evitare che i soci siano esclusi dalla partecipazione agli utili.

La norma chiarisce meglio anche le condizioni per dedurre la quota variabile della remunerazione in deroga all'art. 109 comma 9 lett. a) del TUIR: considerata la possibilità che il T.U. di riferimento possa essere azzerato, è stabilito che la componente variabile sia deducibile nella misura in cui sia prevista anche una quota di remunerazione fissa. Inoltre, al fine di evitare un utilizzo di tali strumenti per finalità contrarie allo spirito della norma, è richiesta la verifica in capo agli investitori delle stesse condizioni previste dal comma 8 per la disapplicazione dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Il comma 16 è stato abrogato in ragione della previa eliminazione della figura dello sponsor con riferimento all'emissione di obbligazioni e titoli simili in sede di conversione, essendo invece ancora previsto per le cambiali finanziarie nell'art. 1 comma 2-bis, lett.b), della L. 13 gennaio 1994, n. 43.

Il comma 4 interviene per chiarire la portata della norma contenuta nel recente decreto legge n. 83/2012, che ha introdotto il principio della soggettività giuridica dei contratti di rete. Si tratta di una norma che prevede tra l'altro la acquisizione della soggettività della rete d'impresе su base volontaria. Tuttavia l'articolato rischia comunque di paralizzare il processo di diffusione dei contratti di rete, a causa delle incertezze nell'impianto normativo. Occorrere quindi riconsiderare le modifiche introdotte alla disciplina dei contratti di rete e regolare in maniera semplice e univoca la possibilità che le imprese partecipanti alla rete, su base volontaria, chiedano il riconoscimento della soggettività giuridica.

Al comma 5, nell'ottica di semplificare gli adempimenti pubblicitari per l'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese ed al fine di favorire la diffusione delle aggregazioni delle imprese, viene prevista come ulteriore modalità idonea a soddisfare le formalità prescritte dalla legge per rendere opponibile ai terzi l'accordo, quello della redazione nel settore agricolo, dello stesso con l'assistenza delle organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative, che nell'ambito dell'attività negoziale in agricoltura, hanno acquisito particolare esperienza attraverso l'assistenza agli agricoltori nell'elaborazione, formulazione e stesura finale degli accordi in deroga in materia di affitto di fondo rustico (art. 45 L. 203/1982), predisponendo schemi regolamentari alternativi e specifici rispetto ai modelli legali, maggiormente funzionali alle esigenze ed alle aspettative degli "utenti" agricoltori.

La disposizione al comma 6 è volta ad integrare le funzioni di Simest S.p.a., fissate all'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100 "Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero". Al fine di rafforzare le azioni di promozione dei prodotti italiani nei mercati internazionali, è prevista la possibilità che Simest S.p.a. partecipi al capitale sociale di società commerciali, con sede anche in Italia, specializzate nella valorizzazione e commercializzazione all'estero dei prodotti italiani.

I nuovi possibili interventi potranno costituire un importante volano per l'export, rafforzando la penetrazione commerciale nei mercati esteri.

La partecipazione nel capitale sociale è circoscritta a quote di minoranza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legge 14 marzo 2004, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che il limite massimo di intervento della Simest S.p.a. è elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese, «joint-venture» o altro e che garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne.

Al comma 7 si introduce una modifica in materia di procedimento di concessione per lo sfruttamento idroelettrico ai fini della produzione di energia, allo scopo di semplificare la procedura per l'installazione di piccoli impianti complementari ad opere che già dispongono di una concessione di derivazione per uso irriguo e di bonifica (art. 166 del D.Lgs. 152/06). La modifica agevola i consorzi nell'utilizzo delle opere esistenti, con maggiore efficienza. Si tratta di piccoli impianti, senza alcun impatto di carattere ambientale, tenuto conto che la compatibilità da questo punto di vista è comunque assicurata dal Genio Civile o dall'Autorità di bacino, come previsto dal T.U. 1775 del 1933. Tale agevolazione viene introdotta adeguando il limite di potenza di concessione per la quale non è richiesta la VIA da 100 a 250 kW, sempre limitatamente all'art. 166 del D.Lgs. 152/06. Vi è, inoltre, una modifica terminologica, con la sostituzione della dicitura "potenza installata" che è quella che viene effettivamente utilizzata, con "potenza di concessione", dal momento che ci si trova nella fase del procedimento di concessione, preventivo all'effettivo sfruttamento.

Al comma 8 si introduce una modifica dell'art. 2 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99. Gli articoli 1, c. 3, e 2 del D.Lgs. 99/2004, nel definire la figura della società agricola professionale, richiedono quale requisito la previsione, nell'oggetto sociale, dell'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c.. Per evitare contenziosi di varia natura, anche con la Pubblica Amministrazione, risulta opportuno definire in modo più preciso il riferimento dell'esercizio esclusivo stabilendo la piena compatibilità fra tale esercizio e quello del compimento di atti, da parte delle stesse società che, ancorché di natura economica, hanno carattere occasionale o marginale. Le imprese, spesso, si limitano all'utilizzazione di alcuni beni o cespiti appartenenti al patrimonio sociale, che, anche se produttivi, vengono sfruttati a titolo di godimento e non in modo imprenditoriale: questi atti, non funzionali ad integrare l'attività di impresa perché non professionalmente realizzati, non possono snaturare, ovvero sviare, l'attività di impresa agricola in concreto esercitata dalla società. D'altronde il riconoscimento della qualifica professionale in capo all'imprenditore agricolo individuale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 99/04, prevede, tra l'altro, che sia sufficiente il 50% del reddito derivante dall'attività agricola rispetto al reddito globale da lavoro dell'imprenditore, senza tener conto dei redditi derivanti da altri cespiti patrimoniali. Inoltre, è opportuno precisare che, ai fini fiscali, nel caso in cui le società optino per la determinazione del reddito catastale, ai sensi dell'art. 32 del TUIR, gli altri ricavi derivanti da locazione o affitto di beni sono soggetti ad autonoma tassazione.

La norma di cui al comma 9 decreta l'immediata cessazione dell'operatività del comitato tecnico il quale, in base alla legislazione vigente, permane in vita per le sole attività residuali della legge 46/82 e comunque non oltre il 2015. Tale scelta è coerente con l'istituzione del fondi per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge n. 83 del 2012, in base al quale stanno per essere adottate nuove modalità di gestione delle misure per l'innovazione tecnologica per cui il comitato non si palesa più necessario.

Articolo 37

L'articolo prevede la possibilità di destinare, nell'ambito della riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, parte delle risorse attivate al finanziamento delle tipologie di agevolazioni fiscali e contributive di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi, dell'IRAP, dell'imposta sugli immobili e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente).

Destinatario delle predette agevolazioni sono le micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Urbane individuate dalla Delibera CIPE n. 14/2009, ricadenti nei territori delle quattro regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

Le agevolazioni in argomento sono concesse ai sensi e nei limiti della normativa comunitaria sugli aiuti di importanza minore (de minimis).

La previsione di cui al comma 3 si rende necessaria al fine di adeguare la mutata denominazione dell'imposta considerata all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296/2006 e s.m.i. (la ex imposta comunale sugli immobili, oggi trasformata in "imposta municipale propria").

Infine, l'articolo proposto rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità di applicazione delle agevolazioni, ivi inclusa l'individuazione dei termini di decorrenza e di durata delle medesime agevolazioni.

Articolo 38

La norma contiene le necessarie disposizioni per la copertura finanziaria.